

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA E AGRICOLTURA

**IL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

LEGGE E ATTI PARLAMENTARI

————— ROMA - MCMLVIII —————

LEGISLATURA 1954 - 1958

**ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Relazioni Parlamentari e successivi testi del disegno di legge
presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri On. Pella,
di concerto con tutti i Ministri, alla Presidenza della Camera
dei Deputati in data 4 gennaio 1954

ATTO n. 568

CAMERA DEI DEPUTATI

Disegno di legge presentato il 4 gennaio 1954 dal presidente del Consiglio dei Ministri, On. Pella, di concerto con tutti i Ministri.

ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il disegno di legge, che viene sottoposto al vostro esame, si vuol dare attuazione alla norma contenuta nell'articolo 99 della Carta costituzionale con l'istituzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che è organo di consulenza delle Camere e del Governo ed al quale è attribuito il potere d'iniziativa legislativa, nelle materie di sua competenza, secondo i principi ed entro i limiti fissati dalla legge.

Il disegno di legge fu già presentato il 16 marzo 1949 al Senato (Atti Senato n. 318) e quel ramo del Parlamento l'approvò con modificazioni il 6 dicembre 1951, dopo ampie discussioni.

La Commissione speciale della Camera dei deputati vi apportò alcune modifiche di carattere non sostanziale.

Il disegno di legge si presenta ora nel testo approvato dalla Commissione della Camera dei deputati.

LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

L'articolo 1 costituisce il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; l'articolo 2 ne determina la composizione.

Si è ritenuto opportuno tener ferma quella stabilità dal Senato e confermata dalla Commissione speciale della Camera dei deputati, che assicura la rappresentanza delle categorie produttive e la presenza di esperti in numero adeguato.

I componenti, in numero complessivo di 64, sono in parte rappresentanti delle categorie produttive (45) ed in parte esperti (19). Dei primi, 17 rappresentano le categorie dei lavoratori subordinati, 11 quelle dei professionisti e dei lavoratori autonomi, 13 quelle degli imprenditori, 1 le imprese municipalizzate, 1 l'I.R.I. e 2 gli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza.

Il problema più grave era quello di stabilire il rapporto fra i rappresentanti degli imprenditori e quelli dei lavoratori. Si è escluso il criterio della pariteticità, d'altronde non necessario perchè il Consiglio è organo di consulenza e non deve decidere conflitti d'interessi, e si è preferito proporzionare i rappresentanti all'importanza numerica delle categorie rappresentate. Quelle dei lavoratori sono più numerose e, pertanto, ad esse sono stati assegnati 17 posti, a cui, sotto certi riflessi, occorre aggiungere gli 11 riservati alle categorie di lavoratori non subordinati.

La preminenza dei rappresentanti delle categorie dei lavoratori, subordinati ed autonomi, corrisponde, altresì, alla prevalenza che l'ordinamento costituzionale dà al lavoro nei confronti del capitale.

In ottemperanza al precetto costituzionale, del Consiglio sono chiamati a far parte 19 esperti, che, come tali, non rappresentano categorie produttive, ma apportano il contributo della scienza e della esperienza nello svolgimento delle delicate funzioni attribuite al Consiglio. Di essi 7 sono nominati da organi tecnici (Consiglio Superiore di statistica, Consiglio Superiore dell'agricoltura, Consiglio Superiore dei lavori pubblici, Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati, Consiglio nazionale delle ricerche, Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, Unione delle Camere di commercio, industria e agricoltura), 4 dall'Unione accademica nazionale e 8 dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

* * *

Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 prevedono le modalità per la designazione, la nomina e la decadenza dei membri del Consiglio.

Si è ritenuto opportuno stabilire che tutti i componenti del Consiglio siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La designazione è richiesta dal Ministro competente ed è effettuata: per le categorie dei lavoratori e degli imprenditori, dalle organizzazioni attualmente esistenti, in relazione alla loro importanza numerica; per i rappresentanti degli enti pubblici operanti nel campo della previdenza, da due enti indicati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

per gli esperti, non designati dal Presidente della Repubblica, da ciascuno degli enti od organi indicati nel precedente articolo 2, lettera g), n. 1 e 2.

Il Presidente è nominato, al di fuori dei membri indicati nell'articolo 2, dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La qualità di membro del Consiglio è incompatibile con quella di membro del Parlamento.

I COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Gli articoli da 8 a 14 fissano i compiti del Consiglio, che sono essenzialmente due: consulenza alle Camere e al Governo; iniziativa legislativa.

Entrambi i compiti sono espressamente previsti dall'articolo 99 della Carta costituzionale.

A) Consulenza alle Camere, al Governo e alle Regioni.

Il parere del Consiglio può essere richiesto da ciascuna Camera a cura del suo presidente e dai singoli Ministri a nome del Governo su tutte le materie, che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale.

Sono esclusi dalla competenza consultiva del Consiglio i progetti di legge costituzionale e quelli relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

I pareri del Consiglio, che non sono mai obbligatori e tanto meno vincolanti, debbono essere espressi nel termine fissato dall'organo richiedente. Il Consiglio trasmetterà, unitamente ai pareri, la documentazione opportuna.

E' importante notare che, per effetto della norma contenuta nell'ultima parte dell'articolo 9, il Consiglio deve far menzione motivata, nella comunicazione, dell'eventuale parere discordante di minoranza.

Il parere del Consiglio può essere chiesto anche dalle Regioni, sulle materie di propria competenza, ma in tal caso non si applicano i principi di cui all'articolo 9. La Regione, cioè, non può fissare alcun termine per la espressione del parere, nè il Consiglio deve comunicare l'avviso discordante della minoranza.

Su richiesta di una delle Camere o del Governo il Consiglio può intraprendere indagini su determinati problemi o situazioni dell'economia e del lavoro.

Si è esclusa la facoltà del Consiglio di assumere, di sua iniziativa, l'esame di questioni e di indirizzare su di esse suggerimenti, proposte o osservazioni alle Camere o al Governo, ciò sembrando non rientrare nei compiti attribuiti al Consiglio dall'articolo 99 della Carta costituzionale.

B) *Iniziativa legislativa.*

L'articolo 99 della Carta costituzionale attribuisce al Consiglio il potere d'iniziativa legislativa in materia economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti fissati dalla legge.

Gli articoli 10 e 11 attuano, per questa parte, la norma costituzionale, regolando il potere d'iniziativa legislativa spettante al Consiglio.

Tale potere è limitato alle materie di competenza del Consiglio ed è escluso per le leggi costituzionali, tributarie, di bilancio, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Deve escludersi, pertanto, che l'iniziativa legislativa del Consiglio possa essere esercitata in materie che comportino nuove o maggiori spese, anche perchè in tal caso, ai sensi dell'articolo 81 della Carta costituzionale, la legge deve indicare i mezzi per farvi fronte e ciò è fuori della competenza del Consiglio.

E' sembrato opportuno, infine, escludere che possa il Consiglio esercitare l'iniziativa legislativa sopra un oggetto, sul quale una Camera o il Governo gli abbiano chiesto il parere o sul quale il Governo abbia presentato un disegno di legge.

Il potere d'iniziativa legislativa è esercitato dal Consiglio con particolari cautele, che assicurino la necessaria ponderazione nell'esplicazione di una così delicata attività. In relazione a ciò, la proposta deve essere presa in considerazione dal Consiglio con maggioranza assoluta e deve essere approvata da esso a maggioranza e con la presenza di almeno due terzi dei componenti.

L'ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Gli articoli da 14 a 20 regolano, nei suoi punti fondamentali, l'ordinamento del Consiglio, che sarà completato da un regolamento predisposto dal Consiglio stesso e approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il disegno di legge non prevede espressamente la possibilità che l'esame preliminare delle varie questioni sia affidato a speciali Commissioni, questa essendo sembrata materia regolamentare.

E' previsto che il Consiglio si riunisca ogni qualvolta lo richieda una delle Camere o il Governo; il Consiglio è convocato, altresì, per iniziativa del Presidente o di un quarto dei suoi membri.

Alle riunioni del Consiglio hanno facoltà di intervenire i presidenti delle Commissioni parlamentari e i membri del Governo.

Il segretario generale del Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

* * *

In relazione con la costituzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono soppressi: la Commissione centrale dell'industria, quella del commercio estero, il Consiglio economico nazionale e il Consiglio superiore del commercio.

Le loro funzioni, infatti, sono comprese in quelle più generali attribuite al Consiglio nazionale.

CONCLUSIONI

Il disegno di legge dà concreta vita ad un istituto creato dalla Costituzione e il Governo ha fiducia che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro risponderà pienamente alla aspettativa del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

E' costituito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro previsto dall'articolo 99 della Costituzione.

Art. 2.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di:

a) cinque rappresentanti dei lavoratori dell'industria; tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; due rappresentanti dei lavoratori del commercio; tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti, fra cui uno in rappresentanza dei lavoratori dei trasporti marittimi e aerei; un rappresentante dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione; due rappresentanti di dirigenti d'azienda;

b) due rappresentanti dei professionisti; tre rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, mezzadri, piccoli affittuari e piccoli proprietari); tre rap-

presentanti delle attività artigiane; tre rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo;

c) quattro rappresentanti delle imprese industriali, scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria; due rappresentanti delle imprese agricole; due rappresentanti delle imprese commerciali; due rappresentanti delle imprese di trasporto, fra cui uno in rappresentanza dei trasporti marittimi ed aerei; un rappresentante degli istituti di credito ordinario; un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno; un rappresentante delle imprese di assicurazione;

d) un rappresentante delle imprese municipalizzate;

e) un rappresentante dell'I. R. I.;

f) due rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza;

g) diciannove persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali rispettivamente designate;

1°) sette, dai Consigli Superiori di statistica, dell'agricoltura e dei lavori pubblici, nonchè dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, dall'Unione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, anche al di fuori dei propri componenti;

2°) quattro; dall'Unione accademica nazionale;

3°) otto, dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Fino all'entrata in vigore della legge per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, la designazione dei membri di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente è richiesta, per ciascuna delle categorie ivi indicate, alle esistenti organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza numerica.

La designazione dei membri di cui alla lettera e) ed alla lettera g), n. 1° e 2°, dell'articolo precedente è richiesta a ciascuno degli enti ivi indicati.

Per i membri di cui alla lettera f) dell'articolo precedente, la designazione è richiesta ai Consigli di amministrazione degli enti pubblici scelti di volta in volta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra quelli operanti nel campo della previdenza sanitaria e assicurativa.

Le richieste delle designazioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono fatte a cura dei Ministri competenti.

Qualora tali designazioni non vengano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio dei Ministri, su proposta del suo Presidente, provvederà alla designazione d'ufficio.

Nel caso che la mancanza della designazione derivi da disaccordo fra le organizzazioni interessate sulla ripartizione dei rappresentanti, il Presidente del Con-

siglio dei Ministri, scaduti i trenta giorni, convocherà le organizzazioni stesse per comporre il dissenso; in caso di insuccesso del tentativo, la designazione sarà effettuata dal Consiglio dei Ministri a termini del comma precedente.

Art. 4.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è nominato, al di fuori dei membri indicati nel precedente articolo 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno due vicepresidenti.

Il Presidente i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di Presidenza.

Art. 5.

Il presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro debbono avere il godimento dei diritti civili e politici.

La perdita del godimento dei diritti civili o politici comporta di diritto la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.

La qualità di membro del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è incompatibile con quella di membro del Parlamento.

Ai membri del Consiglio spetterà una diaria di presenza, oltre il rimborso delle spese.

Art. 6.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non possono essere vincolati da mandato imperativo.

Art. 7.

Il presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente o di un membro del Consiglio, la nomina del successore si effettua con le norme di cui all'articolo 3 ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.

Art. 8.

Le Camere e il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro.

Il parere può essere chiesto da ciascuna Camera a cura del suo Presidente, in ogni momento prima che sia chiusa la discussione generale.

A nome del Governo i pareri sono chiesti a cura del Ministro competente. I pareri espressi dal Consiglio nazionale sui disegni di legge d'iniziativa del Governo sono comunicati alle Camere all'atto della presentazione dei disegni stessi.

Sono esclusi dalla competenza consultiva del Consiglio i progetti di legge costituzionale e quelli relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

Art. 9.

I pareri chiesti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dalle Camere o dal Governo debbono essere dati entro il termine stabilito dall'organo che ha fatto la richiesta. Il presidente del Consiglio nazionale ha facoltà di chiedere una proroga.

Il Consiglio trasmetterà, unitamente ai pareri, la documentazione che giudichi utile per chiarirli e completarli.

Nella comunicazione dev'essere fatta menzione motivata anche dell'eventuale parere discordante di una minoranza del Consiglio.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha facoltà di proporre al Parlamento disegni di legge, redatti in articoli, in materia di economia e di lavoro, purchè ne sia stata prima formalmente decisa la presa in considerazione dal Consiglio medesimo a maggioranza assoluta e successivamente siano stati deliberati a maggioranza e con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

L'iniziativa legislativa del Consiglio non può essere esercitata per le leggi costituzionali nè per le leggi tributarie, di bilancio, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

I disegni di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale sono trasmessi dal suo presidente al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale nei giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

Art. 11.

L'iniziativa legislativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non può essere esercitata sopra un oggetto sul quale una Camera o il Governo abbiano già chiesto il parere del Consiglio stesso, oppure il Governo abbia presentato al Parlamento un disegno di legge.

La sospensione del diritto d'iniziativa legislativa da parte del Consiglio, di cui al comma precedente, dura fino a sei mesi dopo l'avvenuta pubblicazione della relativa legge o dopo il rigetto del disegno di legge da parte di uno dei due rami del Parlamento.

Art. 12.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su richiesta di una delle Camere o del Governo, può intraprendere indagini su determinati problemi o situazioni dell'economia e del lavoro. A tale scopo esso potrà chiedere al Governo che siano messi a sua disposizione funzionari statali.

Art. 13.

Le Regioni possono chiedere pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sulle materie di sua competenza.

Art. 14.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si riunisce ogni qual volta una Camera o il Governo lo richiedano, o per iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei membri che ne faccia richiesta scritta.

Il Consiglio è convocato dal presidente, che stabilisce l'ordine del giorno delle singole riunioni.

Art. 15.

Alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni che esso riterrà di costituire, hanno facoltà di intervenire, senza diritto a voto, i presidenti delle Commissioni parlamentari o, in caso di impedimento, un vice presidente della rispettiva Commissione, da essi delegato, e i membri del Governo.

Il Consiglio può chiedere che siano sentiti rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Consiglio per il tramite dei Ministeri competenti.

Art. 16.

Le riunioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non sono pubbliche.

Il regolamento, di cui al successivo articolo 17, dovrà determinare le forme di pubblicità degli atti e delle discussioni del Consiglio.

Art. 17.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro redigerà il proprio regolamento interno, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 18.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha un segretario generale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Al segretariato generale del Consiglio sarà addetto personale appartenente ad Amministrazioni dello Stato, all'uopo comandato.

Art. 19.

Sono soppressi: la Commissione centrale dell'industria, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211; la Commissione centrale per il commercio estero, istituita con regio decreto 30 maggio 1946, n. 459; il Consiglio economico nazionale (C. E. N.), istituito presso il Comitato interministeriale della ricostruzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1947; e il Consiglio Superiore del commercio interno, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948.

Art. 20.

Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono iscritte in apposita rubrica del bilancio del Ministero del tesoro.

Gli impegni e gli ordini di spesa, nei limiti dei fondi stanziati in detta rubrica, sono emessi e firmati dal Presidente del Consiglio nazionale.

Art. 21.

Alle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio si provvederà, per l'esercizio finanziario in corso, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ATTO n. 568-A

CAMERA DEI DEPUTATI

Relazione della Commissione speciale composta dai Deputati:

BUCCIARELLI DUCCI, presidente; SIMONINI e DI VITTORIO, vicepresidenti; DE' COCCI e MAGLIETTA, segretari; BOIDI, BOZZI, CAPPUGI, DEL FANTE, FERRERI, GATTO, GERMANI, LIZZADRI, LOMBARDI RICCARDO, MONTAGNANA, MUSCARIELLO, NOCE TERESA, NOVELLA, PACATI, PASTORE, ROBERTI, SANTI, VALSECHI, VENEGONI, ZERBI; Relatore BUCCIARELLI DUCCI, sul disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri On.le Pella, di concerto con tutti i Ministri il 4 gennaio 1954.

ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Relazione presentata alla Presidenza della Camera dei Deputati il 14 dicembre 1954

PREMESSA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame e che venne presentato all'onorevole Presidenza della Camera il 4 gennaio 1954, avente per oggetto « Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » intende dare attuazione alla norma contenuta nell'articolo 99 della nostra Costituzione repubblicana, la quale così si esprime: « Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

« E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

« Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi e entro i limiti stabiliti dalla legge ».

Per opportuna informazione si precisa che nella precedente legislatura venne presentato al Senato il 16 marzo 1949 un disegno di legge avente lo stesso scopo e quel ramo del Parlamento l'approvò il 6 dicembre 1951 dopo approfondito esame e ampie discussioni che si svolsero prima, in seno alla Commissione speciale presieduta dall'onorevole Paratore, e successivamente nell'assemblea del Senato.

La documentazione relativa ai predetti lavori rappresenta una fonte di notizie autorevolissima e costituisce un materiale prezioso e indispensabile per chi voglia dedicarsi allo studio della materia.

Dopo l'approvazione da parte del Senato che al testo governativo apportò varie sostanziali modifiche, il disegno di legge passò all'esame, in sede referente, di una Commissione speciale della Camera dei deputati che approvò con alcune modificazioni, più formali che sostanziali, il testo del Senato; ma il disegno di legge in parola non venne sottoposto all'esame e alla approvazione dell'Assemblea della Camera dei deputati perchè, nel frattempo, sopraggiunse il provvedimento del Capo dello Stato con cui veniva sciolto il Parlamento.

L'ARTICOLO 99 DELLA COSTITUZIONE

Poichè con il disegno di legge sottoposto al vostro esame si intende dare attuazione ad una norma costituzionale, non sarà fuor di luogo richiamare la vostra attenzione sulla precisa formulazione dell'articolo 99 della nostra Costituzione, onde avere costantemente presente, durante la discussione che vi accingete ad affrontare, il pensiero e la volontà del legislatore costituente.

E' da rilevare innanzi tutto che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è collocato dalla Carta costituzionale fra gli organi ausiliari, accanto ai tradizionali istituti, come la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, ma con facoltà e diritti del tutto particolari e sotto certi aspetti, come ad esempio per l'iniziativa legislativa, del tutto originali.

Dovremo quindi evitare, se vogliamo rispettare lo spirito della Costituzione, che il nuovo organo che noi ci accingiamo a creare si trasformi in una terza camera, e ciò per non togliere al Parlamento le proprie peculiari caratteristiche di sovranità. Dovremo anche evitare che il Consiglio nazionale dell'economia del lavoro divenga un organo, per così dire, corporativo ove si effettui la compensazione di opposti contrastanti interessi o che il nuovo organo si trasformi in una sterile accademia di studiosi.

Impegno di tutti dovrà essere quello, al di fuori e al di sopra di ogni distinzione politica, di rendere il nuovo organo aderente allo scopo per cui

è stato voluto dal legislatore e cioè snello nel suo funzionamento ed efficiente per le funzioni che gli sono attribuite.

Molti annettono al nuovo istituto una fondamentale importanza. Ritengo che tale convinzione possa e debba essere condivisa da tutti, specie se si consideri l'enorme importanza che assumono nel nostro, come del resto in tutti i Paesi, i problemi economici e quelli sociali e la stretta intima interdipendenza che lega indissolubilmente la situazione economica a quella sociale.

Il nuovo organo dovrebbe avere come fondamentale compito quello di avvicinarsi a questa realtà, per bene interpretarla e per indicare, nel quadro di essa, le soluzioni più appropriate dei vari problemi. Guai, se l'attività di questo nuovo organo che noi ci accingiamo a creare dovesse degenerare in un intralcio per l'opera del legislatore o se dovesse sconfinare dal campo di sua specifica competenza per invadere quello di altri organi.

Peculiare compito del Consiglio sarà quello di offrire valido ausilio al Governo e al Parlamento perchè entrambi possano conseguire, nel quadro delle possibilità nazionali, quell'equilibrio sociale da tutti invocato onde risolvere, nel settore della produzione e in quello del lavoro, una situazione di disagio che spesso si rivela con aspetti di grave contrasto e che si è determinata allorquando, consuete strutture e superate concezioni, sono apparse chiaramente inadeguate alle nuove esigenze, mentre ancora non sono state individuate le soluzioni più appropriate che possano garantire la piena soddisfazione delle varie categorie sociali.

Circa la struttura e le funzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'articolo 99 della Costituzione ha espressamente dettato alcuni principi che rappresentano i capisaldi fondamentali del nuovo organo. Tali principi si possono così riassumere:

1) il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro deve essere composto soltanto di rappresentanti le categorie produttive e di esperti;

2) il Consiglio sarà un organo consultivo per il Parlamento e per il Governo;

3) al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è riconosciuto il diritto di iniziativa legislativa.

4) il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale.

La Costituzione ha invece lasciato al legislatore ordinario la facoltà:

1) di determinare il numero degli esperti e quello dei rappresentanti le categorie produttive che dovranno comporre il Consiglio nazionale, e di fissare il rapporto numerico fra di essi;

2) di precisare le materie sulle quali il nuovo organo può dare pareri al Parlamento e al Governo;

3) di stabilire i principi e i limiti del diritto di iniziativa legislativa;

4) di fissare le modalità con cui il Consiglio nazionale può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale.

Nella legislazione del nostro Paese non abbiamo in verità precedenti tali a cui ricollegare con esatto riferimento il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro almeno così come esso è previsto e voluto nella sua struttura e nelle sue funzioni, dalla nostra Costituzione. Però sarebbe inopportuna omissione non ricordare che in passato, specie dopo la fine della prima guerra mondiale venne avvertita la necessità di creare qualche organo, di natura particolarmente tecnica, capace di fornire al Governo e al Parlamento una visione, la più esatta e la più obbiettiva possibile, sui problemi della produzione, sulle possibilità di incrementarla, sulle condizioni dei lavoratori e capace nel quadro delle possibilità economiche del Paese di individuare le soluzioni più adatte e più idonee a dirimere i conflitti sociali. Testimonianza di questa necessità e prova di questa esigenza ci viene offerta dai disegni di legge presentati dai Ministri del lavoro Labriola (novembre 1920) e Beneduce (febbraio 1922) aventi per scopo la costituzione di un consiglio del lavoro che avrebbe dovuto svolgere le proprie funzioni nel vasto settore economico e sociale.

Infatti dalle relazioni a quei provvedimenti balza evidente l'esigenza e l'ansia, fino da quell'epoca avvertita, di considerare i problemi economici e sociali in una visione unitaria.

E da preoccupazione pressochè analoga venne ispirato il decreto 10 agosto 1947 che creava il Consiglio economico nazionale anche se, dobbiamo onestamente riconoscerlo, il suo esperimento non abbia dato i risultati sperati.

Ciò premesso, intendo dare ora qualche chiarimento sui vari articoli che costituiscono il disegno di legge in esame e in ordine al quale sono state apportate dalla Commissione alcune non fondamentali modifiche.

ESAME DEL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

A) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO.

Con l'articolo 1 del disegno di legge viene costituito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Con l'articolo 2, invece, si stabilisce in qual modo dovrà essere costituito il nuovo organo.

E' inutile sottolineare come il problema della composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro rappresenti una delle più ardue questioni da risolvere.

Infatti se vogliamo, come dobbiamo, dar vita ad un organo che possa adeguatamente assolvere i compiti che la Costituzione gli affida, occorrerà fare in modo che la sua composizione non risulti pletorica per il numero eccessivo dei suoi membri. Infatti, se il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dovesse essere eccessivamente numeroso, il suo funzionamento, quasi certamente, verrebbe ad essere compromesso e quindi difficilmente raggiungibili apparirebbero gli scopi che al nuovo organo sono affidati.

L'esigenza di contenere il più possibile il numero dei componenti il nuovo organo urta però con la tendenza manifestata dalle categorie economiche di essere tutte adeguatamente rappresentate secondo la molteplicità dei settori di cui è costituita la vita produttiva del nostro Paese.

Dovremo quindi oculatamente e responsabilmente evitare di inflazionare il numero dei componenti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sapendo decisamente resistere alle insistenti e, sotto certi aspetti, seducenti richieste che le categorie produttive avanzano per essere rappresentate in seno all'organo che noi ci accingiamo a creare. Questo per evitare l'inconveniente sopra accennato e cioè che, creando un organo eccessivamente numeroso, si possa compromettere la funzionalità del medesimo.

D'altra parte il timore di cadere in questo eccesso non deve imporci un criterio totalmente restrittivo, sì da trascurare la rappresentanza di categorie produttive che, per la loro importanza sociale o economica, meritano di essere presenti nel nuovo organo.

La saggezza del legislatore si appaleserà appunto nella capacità di sapere mediare fra le sopra citate contrapposte esigenze e di ciò la Commissione ha inteso di dare responsabilmente prova, apprestando il testo che viene sottoposto al vostro esame.

La Costituzione stabilisce che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro deve essere costituito, oltre che di esperti, di rappresentanti le categorie produttive. Orbene, nella espressione « categorie produttive » sono compresi prestatori d'opera, lavoratori autonomi e imprenditori.

Nel determinare il numero dei rappresentanti le predette categorie economiche, occorrerà tener conto della importanza numerica e, in pari luogo, della importanza qualitativa dei vari settori della produzione.

Ed è stata proprio questa esigenza che ha reso la questione della composizione del Consiglio assai ardua.

La Commissione ha discusso su questo tema ampiamente, ha esaminato attentamente le varie istanze che numerose giungevano da parte delle categorie produttive ed ha valutato le varie proposte che venivano avanzate da parte di qualche commissario il quale aveva richiesto che

fosse inclusa, nella composizione del Consiglio, qualche categoria economica non prevista dal disegno di legge governativo, o che venisse aumentata la consistenza numerica proposta. Dopo un ampio dibattito, la Commissione ha ritenuto, nella sua maggioranza, di approvare il testo dell'articolo 2 così come è stato proposto dal Governo, con la sola aggiunta di un rappresentante dei lavoratori e di un rappresentante degli imprenditori della pesca.

Tale modifica è apparsa utile perchè il settore della pesca, che pure ha notevole importanza nell'economia del nostro Paese, doveva, per le sue peculiari caratteristiche, essere considerato a sé stante.

In tal modo l'articolo 2, così modificato dalla Commissione, garantisce la presenza, in seno al Consiglio dei rappresentanti del settore dell'industria, tenendo conto delle piccole, medie e grandi imprese, di quelli della agricoltura, del commercio, dei trasporti, del credito, delle assicurazioni.

Ai rappresentanti delle imprese private l'articolo 2 aggiunge un rappresentante delle imprese municipalizzate, dell'I.R.I. e due di Enti pubblici a carattere nazionale, operanti nel campo della previdenza.

Una volta determinato il numero dei rappresentanti delle imprese private e pubbliche, seguendo il criterio già innanzi indicato e ispirato alla duplice preoccupazione di contenere nello stretto necessario il novero dei componenti senza peraltro cadere nell'inconveniente di trascurare qualche importante settore, con l'articolo 2 viene fissato anche il numero dei rappresentanti dei lavoratori subordinati ed autonomi. A tal proposito è stato seguito il criterio, che d'altronde è imposto dallo spirito di cui è pervasa tutta la nostra Costituzione, di dare al lavoro (inteso nel senso più ampio della espressione e considerato nelle sue più varie manifestazioni) una posizione di preminenza rispetto alle categorie degli imprenditori.

E' proprio seguendo questo criterio che l'articolo 2 del disegno di legge prevede, ad esempio, accanto ai 4 rappresentanti delle imprese industriali, ai 2 rappresentanti delle imprese agricole, ai 2 rappresentanti delle imprese dei trasporti, 5 rappresentanti dei lavoratori dell'industria, 3 dell'agricoltura, 3 dei trasporti.

In tal modo, di fronte ai 14 rappresentanti di imprese private, stanno 18 rappresentanti di lavoratori subordinati e, di fronte ai 18 rappresentanti di imprese private, di imprese pubbliche e di Enti pubblici, stanno 29 rappresentanti di lavoratori, fra subordinati ed autonomi.

In sede di esame dell'articolo 2, durante i lavori della Commissione non sono mancate proposte avanzate da commissari sindacalisti per ottenere una più numerosa rappresentanza dei lavoratori, ma la maggioranza della Commissione non ha ritenuto necessario accogliere la richiesta e

ciò, non già per una malintesa svalutazione dell'importanza delle forze del lavoro, ma perchè è apparso che, modificando la proporzione fissata tra rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori, proporzione che, come in precedenza è stato sottolineato, conferisce una prevalenza ai rappresentanti dei lavoratori, si sarebbe dato probabilmente, l'avvio a ulteriori modifiche che, in definitiva, avrebbero portato ad una inflazione numerica circa la composizione del Consiglio, compromettendo la sua funzionalità e, conseguentemente, pregiudicando il rendimento del nuovo organo. Occorre inoltre ricordare che fra le funzioni, tutte di grande importanza, affidate al Consiglio, è fondamentale quella che gli conferisce la natura di organo consultivo. A tal fine, se è doveroso assicurare alle forze del lavoro, per la loro importanza numerica e sociale, una preminenza sulle altre categorie singolarmente considerate, non è davvero necessario assicurare a tali forze una preventiva e precostituita maggioranza su tutti gli altri componenti il Consiglio nel suo insieme considerato. Sostenere il contrario significa partire da una concezione errata delle funzioni del Consiglio che — secondo la Costituzione — non deve essere un organo corporativo in cui siano rappresentati tutti e i più opposti interessi, in modo che, in seno all'organo stesso tali contrasti possano trovare una loro composizione, ma il Consiglio deve essere un organo fondamentalmente tecnico e chi lo compone dovrà sapersi elevare al di sopra dei contrasti di interessi delle categorie rappresentate, per fornire al Governo e al Parlamento il quadro sociale, economico e produttivo nella sua obiettiva realtà, sì da porre a disposizione, dell'esecutivo e delle assemblee politiche, tutti quegli elementi che valgano ad individuare le soluzioni più esatte per risolvere le questioni più gravi.

Per le stesse considerazioni non è apparso logico diminuire di 4 il numero degli esperti che, secondo il progetto governativo viene fissato in 19, per aumentare di altrettanto i componenti dei rappresentanti le categorie produttive, come è stato proposto da qualche commissario.

Infatti, fissando in 19 il numero degli esperti, non solo si obbedisce al precetto costituzionale, che a tale categorie ha inteso conferire una particolare importanza per l'apporto che essa può dare, dal punto di vista tecnico, ai lavori del nuovo organo, ma anche perchè, fissando in 19 il numero degli esperti, si è evitato, non essendo questi, per l'origine della loro nomina, legati a particolari interessi, che in seno al Consiglio si potessero avere delle maggioranze precostituite delle categorie economiche.

Qualche commissario ha anche proposto che una parte degli esperti che dovranno comporre il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro fossero designati dalle categorie produttive, ma la proposta non ha incontrato l'approvazione della Commissione la quale, sia pure a maggioranza,

ha ritenuto che la proposta non fosse conciliabile con quanto dispone lo articolo 99 della Costituzione là dove, in maniera chiara e incisiva, stabilisce che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro deve essere composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive.

La Costituzione ha voluto quindi che le due categorie di componenti il Consiglio, esperti e rappresentanti le categorie produttive, fossero non solo formalmente ma sostanzialmente distinte in maniera da poter assolvere, nell'ambito della propria autonomia, alla loro funzione.

Evidentemente tale esigenza non si conseguirebbe se la designazione di una parte degli esperti fosse affidata ai rappresentanti le categorie produttive giacchè, in tal caso, gli esperti così nominati risentirebbero inevitabilmente del legame che li unirebbe alle categorie produttive e, in definitiva, nient'altro essi sarebbero in concreto se non rappresentanti dei designati.

Affidando invece la nomina dei 19 esperti parte (7) ai vari consigli superiori di organi particolarmente tecnici e indicati nell'articolo 2 del progetto di legge, parte (4) all'Unione accademica nazionale e parte (8) al Presidente della Repubblica, si è inteso assicurare ai medesimi la necessaria autonomia e l'indispensabile prestigio.

In tal modo, secondo il testo predisposto dalla Commissione speciale, il Consiglio nazionale verrebbe ad essere formato di 66 membri ai quali va aggiunto il presidente.

A tale risultato la Commissione è giunta con la convinzione di avere assicurato, contenendo il più possibile il numero dei componenti, senza sacrificare le esigenze delle categorie produttive, la funzionalità snella ed efficiente del Consiglio, di avere salvaguardato la natura spiccatamente tecnica che deve essere assicurata al nuovo organo e di avere fedelmente interpretato lo spirito e la norma della Costituzione.

B) MODALITÀ PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO.

Le modalità per la designazione dei membri del Consiglio e per la nomina di essi e del presidente sono previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, e 7.

Durante i lavori della Commissione l'onorevole Roberti ha avanzato la proposta di sospendere l'esame di questo disegno di legge in attesa della approvazione della legge che darà attuazione all'articolo 39 della Costituzione, relativamente alla quale sono all'esame della XI Commissione permanente della Camera varie proposte di legge.

L'onorevole Roberti sostenne che fino a quando non vi sarà una precisa disciplina legislativa sulle organizzazioni sindacali, non sarà agevole e possibile stabilire la reale consistenza numerica delle organizzazioni medesime che dovranno avere i propri rappresentanti in seno al Consiglio.

La maggioranza della Commissione ha rilevato però, che, pur movendo tale richiesta da giustificate preoccupazioni, non era il caso di aderirvi perchè ciò avrebbe portato un ingiustificato ritardo sulla costituzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

D'altra parte è stato osservato che l'articolo 3 del disegno, ha carattere di norma transitoria e quindi da valere fino a quando non andrà in vigore la nuova legge sindacale.

Pur tuttavia la Commissione ha preso occasione dalla richiesta dello onorevole Roberti per esprimere il voto che, al più presto, possa essere regolata legislativamente la vita delle organizzazioni sindacali dando applicazione all'articolo 39 della Costituzione.

La Commissione ha inoltre apportato al testo dell'articolo 3 del disegno governativo una modifica non di sostanziale importanza ma che merita di essere spiegata.

Infatti il testo del disegno di legge stabiliva al comma 2° dell'articolo 3 che, fino alla entrata in vigore della legge per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, la designazione dei rappresentanti dei lavoratori subordinati, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i rappresentanti dei professionisti e delle imprese, doveva essere richiesta alle esistenti Organizzazioni sindacali in misura da tenere conto della loro importanza numerica.

Per quanto riguarda la designazione dei rappresentanti dei professionisti è apparso alla Commissione che non si dovesse mantenere il testo del disegno di legge e ciò in considerazione del fatto che non esiste, per ogni categoria di professionisti, un'organizzazione sindacale, anche se può sussistere per alcune di esse.

E' apparso quindi più opportuno stabilire che, per la designazione di questi rappresentanti ci si debba rivolgere agli Ordini nazionali dei professionisti, su cui viene esercitata la vigilanza da parte del Ministero di grazia e giustizia, demandando allo stesso Ministro la facoltà di scegliere, di volta in volta, anche per effettuare una opportuna rotazione, gli Ordini professionali che dovranno designare, in seno al Consiglio, i due rappresentanti.

Ampia discussione ha provocato, in seno alla Commissione speciale, l'esame dell'articolo 5 e più precisamente il 3° comma di tale articolo che sancisce l'incompatibilità fra la qualità di membro del futuro Consiglio nazionale e la qualità di membro del Parlamento.

E' sembrato anzi a qualche componente della Commissione, come ad esempio all'onorevole Del Fante, che la prevista incompatibilità urtasse contro lo spirito della Costituzione. Altri invece hanno sostenuto l'opportunità di non approvare un criterio assoluto di incompatibilità, ma hanno suggerito la adozione di una soluzione intermedia consistente nella pos-

sibilità di consentire che un certo numero di componenti il Consiglio nazionale, potesse rivestire anche la qualità di membro del Parlamento. Tale soluzione è stata avanzata dai rappresentanti sindacali dei lavoratori ed è stata motivata soprattutto da ragioni di opportunità e, nello stesso tempo, di necessità.

La Commissione però, pur valutando seriamente le argomentazioni addotte a sostegno di tale soluzione, ha ritenuto, nella sua maggioranza, di non doversi discostare dal testo del disegno di legge e, accantonando le ragioni di opportunità, si è orientata per l'adozione di un criterio di logica-giuridica che non può non portare a stabilire l'incompatibilità fra membro del Parlamento e membro del Consiglio nazionale.

Se consideriamo infatti che uno dei principali e fondamentali compiti del Consiglio è quello di dare pareri al Governo e al Parlamento, appare illogico e, sotto un certo aspetto incoerente, consentire, sia pure per un limitato numero di componenti il Consiglio, che, a dare il parere, siano coloro che fanno parte contemporaneamente dell'assemblea politica che tale parere ha richiesto.

D'altronde il criterio della incompatibilità si armonizza e si addice all'orientamento già assunto in altre occasioni e da più parti reclamato, di stabilire una netta distinzione fra i compiti dei vari organi dello Stato e le funzioni dei rispettivi componenti, onde evitare l'inconveniente più volte denunciato che, chi deve essere controllato, faccia parte dell'organo che controlla e chi debba dare un parere, possa fare parte dell'organo che tale parere abbia richiesto.

CONSULENZA ALLE CAMERE E AL GOVERNO

E' già ricordato ed affermato che al Consiglio nazionale sono state attribuite dalla Costituzione (articolo 99) delicate ed importantissime funzioni.

Fra queste fondamentale è quella di essere un organo consultivo delle Camere e del Governo. Il Consiglio quindi dovrà dare pareri su determinate materie. A tal proposito però, sorgono alcune questioni che dobbiamo risolvere.

Infatti, dal momento che il Consiglio è chiamato a dare pareri, che portata e quale natura essi avranno? Quando tali pareri dovranno essere richiesti? Saranno cioè obbligatori o facoltativi? E quando il Consiglio nazionale avrà dato una volta richiesto, i pareri, questi saranno, per il Governo e le Camere vincolanti o no?

Appare subito evidente, che nessun parere del Consiglio può essere, in alcun modo, vincolante nè per il Governo che deve rispondere nella

pienezza della sua responsabilità dinanzi al Parlamento, nè per il Parlamento che non può abdicare alla propria sovranità.

E mentre la Commissione ha ritenuto, alla unanimità che i pareri del Consiglio non debbano essere vincolanti, una parte dei componenti ha sostenuto che i pareri debbano essere obbligatoriamente richiesti al Consiglio quando si tratti di materie che comportano indirizzi di politica economica, finanziaria o sociale. Ma a tal proposito è da osservarsi che, se non appare inopportuno che determinati provvedimenti, attinenti alla materia di politica economica, finanziaria e sociale, debbano essere preceduti da pareri espressi da un organo particolarmente tecnico quale dovrà essere il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è difficile però fare una elencazione precisa e tassativa di tali materie.

Nella impossibilità quindi di stabilire una limitazione dei casi e una delimitazione della materie in cui i pareri debbano essere richiesti, si corre il rischio, qualora l'obbligatorietà venisse stabilita, di dover richiedere il parere su quasi tutti i provvedimenti sottoposti dal Governo allo esame del Parlamento.

Infatti è difficile individuare fra i vari provvedimenti, quello che non abbia un diretto riferimento o, indirettamente, un riflesso sulla situazione economica, finanziaria e sociale del Paese.

In tal caso la suggestione che può suscitare l'adozione del principio della obbligatorietà dei pareri può, inavvertitamente, trascinare nell'inconveniente che dobbiamo evitare, di creare, con il nuovo Consiglio nazionale, un intralcio e un ritardo all'attività legislativa che, invece, dobbiamo rendere più snella e spedita.

E' apparso quindi alla maggioranza della Commissione, meno scevra di inconvenienti la soluzione che, senza imporre l'obbligatorietà stabilisca, per il Governo e per le Camere, la facoltà di richiedere il parere quando si debbono ricercare soluzioni ai problemi che riflettono aspetti di interesse economico-finanziario e sociale.

Risolta in tal modo questa questione e cioè, una volta stabilito che il parere debba essere facoltativo, non è necessario indicare le materie per cui il parere possa essere richiesto essendo sufficiente semmai precisare per quali materie il parere non può essere dato e ciò avverrà quando trattasi di disegni di legge costituzionale, data la materia eminentemente politica e di quelli relativi agli stati di previsione della entrata e della spesa dei Ministeri che rientrano nelle tradizionali e tipiche funzioni del Parlamento. E' necessario inoltre far presente che, allo scopo di sottolineare la funzione squisitamente tecnica del nuovo organo, è stato stabilito che il Consiglio deve trasmettere, insieme ai pareri, la documentazione, che giudichi utile, per chiarirli e completarli; tanto è vero che deve essere

fatta, nel parere che viene trasmesso, menzione motivata del punto di vista discordante di una eventuale minoranza e ciò perchè le conclusioni, cui perviene il Consiglio, non devono mai essere considerate come il risultato acquisito di una maggioranza di interessi ma piuttosto come la espressione dell'opinione della maggioranza dei componenti il Consiglio di fronte ai quali merita considerazione e attenzione anche l'opinione di altri esperti rimasti eventualmente in minoranza.

INIZIATIVA LEGISLATIVA

L'ultimo comma dell'articolo 99 della Costituzione stabilisce che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha l'iniziativa legislativa.

L'iniziativa legislativa, riconosciuta al Consiglio dalla Costituzione, rappresenta una caratteristica talmente importante che pone il nuovo organo, di fronte ai tradizionali organi ausiliari quale il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, in una posizione del tutto particolare.

Occorrerà però stabilire, con la legge di attuazione dell'articolo 99 della Costituzione, i limiti e i principi della iniziativa legislativa del Consiglio.

Pertanto nella formulazione dell'articolo 10 è stato tenuto presente quanto è stato stabilito nell'articolo 8 a proposito delle materie in cui il Consiglio può dare pareri e, conseguentemente, viene precisato che il Consiglio ha facoltà di proporre al Parlamento disegni di legge, redatti in articoli in materia di economia e di lavoro, escludendo dall'iniziativa legislativa le leggi in materia costituzionale, tributaria e di bilancio ed escludendo altresì l'iniziativa per le leggi di delegazione legislativa e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali perchè, per esse, la Costituzione, all'articolo 72, prevede una procedura alla quale non può derogarsi.

Per conferire prestigio e la necessaria serietà alla iniziativa legislativa del Consiglio è stato inoltre stabilito che il disegno di legge sia stato prima formalmente preso in considerazione da parte del Consiglio medesimo, a maggioranza assoluta e che, successivamente, sia stato approvato con la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.

Unica limitazione all'iniziativa del Consiglio è apparsa, più che opportuna necessaria, quella prevista dal disegno di legge secondo la quale il Consiglio non può presentare proposte di legge quando, sulla stessa materia, il Governo o la Camera abbiano richiesto il parere oppure quando il Governo abbia presentato al Parlamento un disegno di legge.

In ogni modo tale limitazione del diritto all'iniziativa legislativa dura fino a sei mesi dopo l'avvenuta pubblicazione della legge o fino a sei mesi dopo il rigetto del disegno di legge da parte di uno dei due rami del Parlamento.

ALTRE FUNZIONI

Poichè l'articolo 99 della Costituzione riconosce al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro la funzione di contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale, con il disegno di legge sottoposto al vostro esame si è inteso, all'articolo 12, precisare i limiti e la natura di queste funzioni del Consiglio, riconoscendo al nuovo organo la facoltà di intraprendere, su richiesta delle Camere o del Governo indagini su determinati problemi o situazioni dell'economia e del lavoro.

Tali indagini — al pari del potere di condurre inchiesta che l'articolo 82 della Costituzione riconosce a ciascuna Camera — hanno lo scopo di raccogliere i dati necessari perchè il Parlamento possa svolgere la potestà legislativa con piena conoscenza dei fatti.

E' apparso necessario subordinare il potere riconosciuto al Consiglio di condurre indagini alla richiesta di una Camera o del Governo, perchè occorre non dimenticare che tale potere è una prerogativa del Parlamento tanto è vero che, quando le Camere tali inchieste deliberano, ciò fanno con una apposita legge.

Ne consegue che anche le indagini del Consiglio dovranno essere disciplinate nello stesso modo e non potranno essere lasciate alla libera determinazione dell'organo.

ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Con le norme contenute negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del disegno di legge si stabilisce l'ordinamento e il funzionamento del Consiglio e, precisamente, viene stabilito che il nuovo organo si riunisca ogni qual volta una Camera o il Governo lo richiedano, o per iniziativa del presidente o quando lo richiedano almeno un quarto dei suoi membri.

Alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni, che esso riterrà di costituire, avranno la facoltà di intervenire (articolo 15), senza diritto di voto, i presidenti delle Commissioni parlamentari o, in caso di impedimento, un vicepresidente e i membri del Governo.

Il Consiglio dovrà inoltre stabilire che siano sentiti i rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni e persone che il Consiglio stesso riterrà

particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro redigerà il proprio regolamento interno che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In ogni modo le riunioni del Consiglio non saranno pubbliche, pur lasciando la facoltà al Consiglio di stabilire le forme di pubblicità degli atti e delle discussioni che si svolgeranno in seno al Consiglio stesso (articolo 16).

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro avrà un segretario generale da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (articolo 18). Alla segreteria generale del Consiglio sarà addetto personale appartenente ad Amministrazioni dello Stato, all'uopo comandato.

Con l'articolo 19 del disegno di legge si provvede alla soppressione di alcuni Consigli superiori delle varie Amministrazioni centrali o alla soppressione di Organi analoghi, come le Commissioni centrali, perchè la loro sopravvivenza è apparsa non necessaria, stante il fatto che le loro funzioni sono comprese fra quelle più generali attribuite al Consiglio nazionale.

CONCLUSIONE

Mediante la relazione che precede si è cercato di tracciare, con la maggiore possibile chiarezza, le linee fondamentali del disegno di legge di attuazione della Costituzione (articolo 99).

Durante la discussione che si è svolta, ampia e approfondita, in seno alla Commissione speciale, tutti i commissari, di ogni parte politica, hanno dato con encomiabile obbiettività l'apporto della loro particolare competenza e, se dissensi sono sorti, essi non hanno mai assunto lo aspetto di contrasti, giacchè è prevalso in tutti la preoccupazione e il desiderio di soddisfare il precetto costituzionale e di contribuire a creare il nuovo organo — il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro — che, nell'attesa fiduciosa del Paese, dovrà avere il compito di aiutare validamente Parlamento e Governo a trovare adeguate soluzioni ai più ardui problemi sociali ed economici nel quadro di un ristabilito equilibrio dell'economia generale.

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore*

Si riportano solo gli articoli modificati del testo Ministeriale (vedi precedente Atto della Camera dei Deputati, n. 568).

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL MINISTERO

Art. 2.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di:

a) cinque rappresentanti dei lavoratori dell'industria; tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; due rappresentanti dei lavoratori del commercio; tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti, fra cui uno in rappresentanza dei lavoratori dei trasporti marittimi e aerei; un rappresentante dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione; due rappresentanti di dirigenti d'azienda;

b) due rappresentanti dei professionisti; tre rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, mezzadri, piccoli affittuari e piccoli proprietari); tre rappresentanti delle attività artigiane; tre rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo;

c) quattro rappresentanti delle imprese industriali, scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria; due rappresentanti delle imprese agricole; due rappresentanti delle imprese commerciali; due rappresentanti delle imprese di trasporto, fra cui uno in rappresentanza dei trasporti marittimi ed aerei; un rappresentante degli istituti di credito ordinario; un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno; un rappresentante delle imprese di assicurazione;

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

Identico.

a) cinque rappresentanti dei lavoratori dell'industria; tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; due rappresentanti dei lavoratori del commercio; tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti, fra cui uno in rappresentanza dei lavoratori dei trasporti marittimi ed aerei; un rappresentante dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione; due rappresentanti di dirigenti d'azienda; un rappresentante dei lavoratori della pesca;

Identico.

c) quattro rappresentanti delle imprese industriali, scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria; due rappresentanti delle imprese agricole; due rappresentanti delle imprese commerciali; due rappresentanti delle imprese di trasporto, fra cui uno in rappresentanza dei trasporti marittimi ed aerei; un rappresentante degli istituti di credito ordinario; un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno; un rappresentante delle imprese di assicurazione; un rappresentante degli imprenditori della pesca;

d) un rappresentante delle imprese municipalizzate;

d) *identico*;

e) un rappresentante dell'I.R.I.;

e) *identico*;

f) due rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza;

f) *identico*;

g) diciannove persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali rispettivamente designate:

g) *identico*;

1°) sette, dai Consigli Superiori di statistica, dell'agricoltura e dei lavori pubblici, nonché dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, dall'Unione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, anche al di fuori dei propri componenti;

1°) *identico*;

2°) quattro, dall'Unione accademica nazionale;

2°) *identico*;

3°) otto, dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3°) *identico*;

Art. 2

Art. 3.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Identico.

Fino all'entrata in vigore della legge per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, la designazione dei membri di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente è richiesta, per ciascuna delle categorie ivi indicate, alle esistenti organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza numerica.

Fino all'entrata in vigore della legge per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, la designazione dei membri di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente è richiesta, per ciascuna delle categorie ivi indicate, alle esistenti organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza.

Per i rappresentanti dei professionisti la designazione è richiesta agli ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in volta, dal Ministro di grazia e giustizia.

La designazione dei membri di cui alla lettera e) ed alla lettera g), nn. 1° e 2°, dell'articolo precedente e richiesta a ciascuno degli enti ivi indicati.

Per i membri di cui alla lettera f) dell'articolo precedente, la designazione è richiesta ai Consigli di amministrazione degli enti pubblici scelti di volta in volta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra quelli operanti nel campo della previdenza sanitaria e assicurativa.

Le richieste delle designazioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono fatte a cura dei Ministri competenti.

Qualora tali designazioni non vengano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio dei Ministri, su proposta del suo Presidente, provvederà alla designazione d'ufficio.

Nel caso che la mancanza della designazione derivi da disaccordo fra le organizzazioni interessate sulla ripartizione dei rappresentanti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, scaduti i trenta giorni, convocherà le organizzazioni stesse per comporre il dissenso; in caso di insuccesso del tentativo, la designazione sarà effettuata dal Consiglio dei Ministri a termini del comma precedente.

Art. 21.

Alle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio si provvederà, per l'esercizio finanziario in corso, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 21.

Alle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio si provvederà, per l'esercizio finanziario in corso, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario...

Identico.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 26 gennaio 1955 e presentato il 31 gennaio 1955 dal presidente del Consiglio dei Ministri, On. Pella, di concerto con tutti i Ministri.

**ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Art. 1.

E' costituito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro previsto dall'articolo 99 della Costituzione.

Art. 2.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di:

a) sette rappresentanti dei lavoratori dell'industria; cinque rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, compresi i mezzadri; tre rappresentanti dei lavoratori del commercio, di cui uno del turismo; tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori dei trasporti marittimi; due rappresentanti dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione; un rappresentante dei lavoratori della pesca; un rappresentante dei lavoratori delle aziende municipalizzate; due rappresentanti dei dirigenti di azienda;

b) due rappresentanti dei professionisti; cinque rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari); tre rappresentanti delle attività artigiane; tre rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo;

c) quattro rappresentanti delle imprese industriali, scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria; tre rappresentanti delle imprese agricole; due rappresentanti delle imprese commerciali, tre rappresentanti delle imprese di trasporto, di cui uno delle imprese di trasporti marittimi; un rappresentante degli istituti di credito ordinario; un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno; un rappre-

sentante delle imprese di assicurazione; un rappresentante degli imprenditori della pesca; un rappresentante delle imprese turistiche;

d) un rappresentante delle imprese municipalizzate;

e) un rappresentante dell'I.R.I.;

f) due rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza;

g) venti persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali rispettivamente designate:

1) nove dai Consigli superiori della pubblica istruzione, di statistica, della marina mercantile, dell'agricoltura e dei lavori pubblici nonché dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, dall'Unione delle camere di commercio, industria e agricoltura, anche al di fuori dei propri componenti;

2) tre dall'Unione accademica nazionale;

3) otto dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Fino all'entrata in vigore della legge per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, la designazione dei membri di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente è richiesta, per ciascuna delle categorie ivi indicate, alle esistenti Organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza.

Per i rappresentanti dei professionisti la designazione è richiesta agli Ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in volta, dal Ministro di grazia e giustizia.

La designazione dei membri di cui alla lettera e) ed alla lettera g), nn. 1° e 2°, dell'articolo precedente è richiesta a ciascuno degli enti ivi indicati.

Per i membri di cui alla lettera f) dell'articolo precedente, la designazione è richiesta ai Consigli di amministrazione degli enti pubblici scelti di volta in volta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra quelli operanti nel campo della previdenza sanitaria e assicurativa.

Le richieste delle designazioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono fatte a cura dei Ministri competenti.

Qualora tali designazioni non vengano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio dei ministri, su proposta del suo Presidente, provvederà alla designazione d'ufficio.

Nel caso che la mancanza della designazione derivi da disaccordo fra le Organizzazioni interessate sulla ripartizione dei rappresentanti, il Presidente del Consiglio dei ministri, scaduti i trenta giorni, convocherà le Organizzazioni stesse per comporre il dissenso; in caso di insuccesso del tentativo la designazione sarà effettuata dal Consiglio dei ministri a termini del comma precedente.

Art. 4.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è nominato, al di fuori dei membri indicati nel precedente articolo 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno due Vicepresidenti.

Il Presidente e i Vicepresidenti costituiscono l'ufficio di Presidenza.

Art. 5.

Per la nomina a Presidente e a membro del Consiglio è necessario avere la capacità dei diritti civili e politici.

La perdita del godimento dei diritti civili o politici comporta di diritto la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.

La qualità di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è incompatibile con quella di membro del Parlamento.

Ai membri del Consiglio spetterà una diaria di presenza, oltre il rimborso delle spese.

Art. 6.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non possono essere vincolati da mandato imperativo.

Art. 7.

Il Presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del Presidente o di un membro del Consiglio, la nomina del successore si effettua con le norme di cui all'articolo 3 ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.

Art. 8.

Le Camere e il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro.

La richiesta del parere può essere deliberata da ciascuna Camera in ogni momento prima che sia chiusa la discussione generale.

A nome del Governo i pareri sono chiesti a cura del Ministro competente. I pareri espressi dal Consiglio nazionale sui disegni di legge di iniziativa del Governo sono comunicati alle Camere all'atto della presentazione dei disegni stessi.

Il Consiglio può altresì contribuire alla elaborazione della legislazione sulle materie di cui al primo comma del presente articolo, facendo pervenire alle Camere e al Governo le osservazioni e le proposte che ritiene opportune.

Sono esclusi dalla competenza consuntiva del Consiglio i progetti di legge costituzionale e quelli relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

Art. 9.

I pareri chiesti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dalle Camere o dal Governo debbono essere dati entro il termine stabilito dall'Organo che ha fatto la richiesta. Il Presidente del Consiglio nazionale ha facoltà di chiedere una proroga.

Il Consiglio trasmetterà, unitamente ai pareri, la documentazione che giudichi utile per chiarirli e completarli.

Nella comunicazione dev'essere fatta menzione motivata anche dell'eventuale parere discordante di una minoranza del Consiglio.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha facoltà di proporre al Parlamento disegni di legge, redatti in articoli, in materia di economia e di lavoro, purchè ne sia stata prima formalmente decisa la presa in considerazione dal Consiglio medesimo a maggioranza assoluta e successivamente siano stati deliberati a maggioranza e con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

L'iniziativa legislativa del Consiglio non può essere esercitata per le leggi costituzionali nè per le leggi tributarie, di bilancio, di delegazione legislativa, di autorizzazione e ratificare trattati internazionali.

I disegni di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale nei giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

Art. 11.

L'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non può essere esercitata sopra un oggetto sul quale una Camera o il Governo abbia già chiesto il parere del Consiglio stesso, oppure il Governo abbia presentato al Parlamento un disegno di legge.

La sospensione del diritto d'iniziativa legislativa da parte del Consiglio, di cui al comma precedente, dura fino a sei mesi dopo l'avvenuta pubblicazione della relativa legge o dopo il rigetto del disegno di legge da parte di uno dei due rami del Parlamento.

Art. 12.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su richiesta delle Camere o del Governo o di propria iniziativa, può compiere studi e indagini sulle materie di sua competenza.

Art. 13.

Le Regioni possono chiedere pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sulle materie di sua competenza.

Art. 14

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si riunisce ogni qual volta una Camera o il Governo lo richiedano, o per iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei membri che ne faccia richiesta scritta.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno delle singole riunioni.

Art. 15.

Alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni che esso riterrà di costituire, hanno facoltà di intervenire, senza diritto a voto, i Presidenti delle Commissioni parlamentari o, in caso di impedimento, un Vicepresidente della rispettiva Commissione, da essi delegato, e i membri del Governo.

Il Consiglio può chiedere che siano sentiti rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Consiglio per il tramite dei Ministeri competenti.

Art. 16.

Le riunioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non sono pubbliche.

Il regolamento, di cui al successivo articolo 17, dovrà determinare le forme di pubblicità degli atti e delle discussioni del Consiglio.

Art. 17.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro redigerà il proprio regolamento interno, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 18.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha un segretario generale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Al segretariato generale del Consiglio sarà addetto personale appartenente ad Amministrazioni dello Stato, all'uopo comandato.

Art. 19.

Sono soppressi: la Commissione centrale dell'industria, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211; la Commissione centrale per il commercio estero, istituita con regio decreto 30 maggio 1946, n. 459; il Consiglio economico nazionale (C.E.N.), istituito presso il Comitato interministeriale della

ricostruzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 1947; e il Consiglio Superiore del commercio interno, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948.

Art. 20.

Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono iscritte in apposita rubrica del bilancio del Ministero del tesoro.

Gli impegni e gli ordini di spesa, nei limiti dei fondi stanziati in detta rubrica, sono emessi e firmati dal Presidente del Consiglio nazionale.

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 50 milioni, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei Deputati
GRONCHI

ATTO n. 922-A

SENATO DELLA REPUBBLICA

Relazione della Commissione speciale composta dai Senatori:

DE LUCA CARLO, presidente; BITOSI e SCHIAVI, vicepresidenti; MARIOTTI e ZANE, segretari; BARDELLINI, BERTONE, BOSI, DE GIOVINE, FERRARI, JANNACCONE, JANNUZZI, LONGONI, MARINA, MONTAGNANI, PESENTI, SAGGIO, SELVAGGI, SPASARI e ZAGAMI;

sul disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 26 gennaio 1955 e presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri, in data 31 gennaio 1955.

ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

(Relazione comunicata alla Presidenza del Senato il 4 maggio 1956; relatore: DE LUCA CARLO).

ONOREVOLI SENATORI. — Sono più di sette anni da quando il Governo De Gasperi nel marzo 1949, presentò al Senato il disegno di legge sullo ordinamento del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in attuazione dell'articolo 99 della Carta costituzionale.

La lunghissima mora può trovare spiegazione in più di una ragione; quali le vicende parlamentari susseguite; il carattere del provvedimento legislativo *in fieri*, che, per sua natura, non presentava carattere di inderogabile urgenza. Anche queste ragioni hanno innegabilmente influito sul prolungarsi del ritardo: ma, ad avviso di chi scrive, la inerzia è derivata, più che tutto, dalla incertezza, che, del resto, ancora ristagna in non pochi di noi, in ordine alla pratica opportunità di dar vita ad un organismo che potrebbe — crescendo, e dilatandosi al di là dei propri limiti ragionevoli e razionali — interferire in modo, ora non esattamente prevedibile, sulla essenziale prerogativa del Parlamento: la formazione delle leggi; intralciandone, in ipotesi, anche la funzione; o, quanto meno, operando negativamente sulla speditezza dei suoi lavori.

Si ritiene necessario rifarsi a questo stato d'animo (in parole correnti, il timore di andare a costituire una terza Camera), che del resto, si manifestò fin dalle prime battute della discussione del disegno di legge De Gasperi, oltre e più che per dar ragione dell'inconsueto ritardo nel varare una legge di tanta importanza, per segnalare al legislatore di oggi, all'interprete di domani, la necessità per il primo di volere i limiti delle attribuzioni dello istituendo Consiglio precisi ed invalicabili; per il secondo, di non consentire al Consiglio medesimo dilatazioni di funzioni, che possano in qualche modo invadere il campo che la Costituzione riserva al Parlamento, con interferenze che ne mortificherebbero, se pur non ne ostacolassero, la sua attività sovrana.

Ma la prudenza non può legittimare la inerzia. D'altro canto, il disegno di legge di cui ci occupiamo non è di quelli che possano — in ipotesi — respingersi. Esso intende ad attuare la Costituzione dando vita ad un organismo, se mal non ci si appone, destinato ad assumere, nella vita nazionale, un'importanza benefica di primo ordine, se opererà entro il suo campo.

Che tale organismo nasca e viva, è volontà inderogabile della Carta fondamentale. Nessuno e nulla vietano che, mutando la coscienza giuridica dei consociati, si modifichi, adeguandola a questa nuova coscienza, anche la Costituzione: il Parlamento ne ha la possibilità ed il modo. Ma finchè essa duri, deve essere attuata: ogni carenza assumendo la negativa, ma grande importanza che assume, in una costruzione edilizia, la mancanza di una struttura essenziale: se ne rende impossibile la utilizzazione piena; comunque, incerto e precario l'equilibrio; pericoloso l'uso; difettosa l'estetica. Fermi questi principî, che non sembrano in niun modo dubitabili, veniamo ad esaminare il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Si ritiene opportuno premettere qualche considerazione su:

L'ART. 99 DELLA COSTITUZIONE

La Sezione III del Titolo III della Carta fondamentale ha per titolo «Gli organi ausiliari». Per essere tale Sezione collocata sotto il titolo che si riferisce al Governo, potrebbe sembrare *prima facie*, che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro dovesse intendersi *ausiliario* solo del Governo. Senonchè la lettera dell'articolo ne estende espressamente la attività anche riguardo alle Camere e, pertanto, tale organo devi dirsi *ausiliario*, insieme, delle Camere e del Governo.

L'aggettivo « ausiliari » che determina la natura degli organi previsti nella Sezione in esame, esclude che ad essi possano vedersi attribuite funzioni che debbano, necessariamente, interferire nelle sfere di azione proprie così delle Camere, come del Governo. Questi potranno trovare, nel Consiglio, valido ausilio ed autorevole opinamento: non una costrizione o, comunque una limitazione, nell'esercizio delle loro normali attività.

L'articolo 99 suona così:

« Il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

« E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

« Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale, secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge ».

La volontà del Costituente, pertanto, è questa: dare al potere legislativo ed al potere esecutivo un aiuto valido, quando esso possa appalesarsi utile, allo scopo di facilitarne i compiti, nel settore vasto, complesso, importantissimo (nella multiforme attività dello Stato moderno, forse il più vasto e il più complesso; certo tra i più importanti) della economia e del lavoro.

Il Consiglio potrà esser chiamato ad esprimere, con l'autorevolezza che gli deriverà dalla sua competenza tecnica, in senso lato, in quanto in esso avranno piena risonanza ed influenza le istanze sociali, attraverso le rappresentanze dei lavoratori, assai cospicue, il proprio punto di vista in ordine ai provvedimenti che Camere e Governo siano per emettere in materia di economia e di lavoro. Non altro può essere il significato di *consulenza*, del capoverso dell'articolo 99 della Costituzione, riferito anche alle Camere; le quante volte non si intenda discutere il principio fondamentale costituzionale che « la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere » (articolo 70 della Costituzione). Ed esclusivamente da esse: e quindi senza alcuna necessità di interventi accessori.

L'articolo 99, pertanto, non può prevedere che la opportunità della consulenza: non la necessità; a giudizio discrezionale delle Camere e del Governo, per un *ausilio* che essi possano ritenere opportuno.

Dunque, organo tecnico: in cui gli esperti entrano ad esercitare una funzione che dovrebbe pensarsi preminente e determinante, se si consideri che la lettera dell'articolo 99 vuole che il Consiglio sia, anzitutto, composto di *esperti* e poi di rappresentanti delle categorie produttive.

Al Costituente, il Consiglio si rappresentò come un'assemblea di esperti e di delegati delle categorie produttive, nell'ordine: il che non implica certo una interpretazione obbligata della norma; ma ha un valore di controllo della bontà e razionalità della interpretazione a cui si sia giunti per altra via.

I tecnici, appunto perchè tali, si contrappongono, in un certo senso, ai politici: se essi sono stati i primi a presentarsi alla coscienza dei Costituenti, seguiti dai rappresentanti delle categorie produttive, sicuramente essi Costituenti vollero un organo più tecnico che politico, non affiancato alle due Camere con funzioni di necessaria collaborazione nella formazione delle leggi: bensì un organo specializzato, al quale ciascuna delle due Camere potesse rivolgersi, per avere in determinate circostanze (per avventura le più delicate), il prezioso ausilio, insieme, degli esperti e dei rappresentanti delle categorie produttive. E così il Governo. Il maggior numero delle leggi viene proposto al Parlamento dal Governo. Può essere assai utile che quel disegno venga esaminato preventivamente dal Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro, perchè esprima il suo motivato parere ed, in ipotesi, anche il parere della minoranza. Le Camere, quando saranno chiamate a deliberare su quel disegno, mentre potranno assai utilmente servirsi dei lumi di questo alto Consesso tipicamente competente, potranno procedere assai più speditamente e non avranno più ragione di farsi a richiedere, direttamente, quella consulenza che verrebbe assai spesso invocata, anche per ritardare ed ostacolare, in ipotesi, un disegno di legge, invisato a una parte della Camera impegnata a discuterlo.

Il primo capoverso dell'articolo 99 della Costituzione si rimette alla legge di attuazione, perchè siano da questa determinate le materie per le quali, e le funzioni secondo le quali, dovrà esercitarsi quella consulenza che è la ragione essenziale della creazione di questo organo.

Il secondo capoverso del richiamato articolo 99 concede al C.N.E.L. la iniziativa legislativa e prevede la possibilità che esso contribuisca « alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge ».

La iniziativa legislativa è, senza dubbio, una facoltà di notevolissimo rilievo. Non si sarebbe neppure potuto pensare ad una facoltà generale ed illimitata: si sarebbe, oltre tutto, invaso il campo degli organi a ciò demandati: il Governo, i singoli parlamentari, il popolo, le regioni; con probabilità di sovrapposizioni, che avrebbero prodotto confusione ed intralcio. D'altro canto, i limiti, quanto alle materie, sono segnati dalla istessa denominazione dell'organo. E così non par dubbio che la inizia-

tiva legislativa concessa al C.N.E.L. debba intendersi limitata alle materie *economia e lavoro*.

Il contributo alla elaborazione della legislazione economica e sociale, non necessario, (« può », dice la Costituzione) avrebbe trovato nella legge di attuazione i principi ed i limiti secondo ed entro i quali tale attività si sarebbe potuta esercitare.

Abbiamo esaminato l'articolo 99 nel sistema generale della Costituzione, cercandone la interpretazione più sicura e ci pare di essere giunti a conclusioni non dubitabili. Le istesse a cui hanno portato i dibattiti ampi, sereni, profondi, che durante un così lungo cammino del disegno di legge, si sono susseguiti, avanti tre Commissioni speciali (una del Senato e due della Camera dei deputati); in aula, al Senato ed alla Camera; e da ultimo — ai fini di questa relazione il più impegnativo — in seno alla nostra Commissione speciale a nome della quale il sottoscritto riferisce a voi, onorevoli colleghi.

IL LUNGO CAMMINO E LE TAPPE DEL DISEGNO DI LEGGE

I due rami del Parlamento si sono occupati molto ampiamente della materia. Come abbiamo già ricordato, il primo disegno di legge risale al marzo 1949, e fu presentato dal Governo De Gasperi al Senato.

Esso era costituito di 16 articoli. Si proponeva con esso la composizione del C.N.E.L. come appresso (articolo 1):

16 membri in rappresentanza dei lavoratori salariati;

6 membri in rappresentanza: due dei professionisti e degli artisti, due dei coltivatori diretti, due delle attività cooperative;

11 membri in rappresentanza dei datori di lavoro;

10 membri, uno per ciascuno dei nove Consigli superiori: della industria, del commercio interno, delle miniere, dell'agricoltura, della marina mercantile, dei trasporti, dei lavori pubblici, dell'emigrazione, del turismo, ed uno della Commissione centrale per il commercio estero;

2 membri in rappresentanza delle Aziende autonome dello Stato;

2 degli Enti pubblici a carattere nazionale, operanti nel campo economico;

2 di quelli operanti nel campo della previdenza;

un membro in rappresentanza delle Camere di commercio;

8 membri esperti.

Complessivamente, 58 membri, oltre il Presidente.

I membri del C.N.E.L. avrebbero dovuto essere nominati (articolo 2) con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Fino alla entrata in vigore della legge di attuazione dell'articolo 39 della Costituzione (in ordine a questa legge, purtroppo, ancora tutto tace, tanto che, dopo sette anni, il disegno di legge che esaminiamo ripropone la stessa disposizione sostanzialmente transitoria) i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro, avrebbero dovuto essere designati dalle esistenti organizzazioni sindacali, in misura che tenesse conto « della loro importanza numerica e qualitativa ». Per i membri dei Consigli e della Commissione su indicati, la designazione sarebbe stata ad essi richiesta; per il rappresentante delle Camere di commercio, alla loro Unione nazionale.

In mancanza di tali designazioni, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, avrebbe provveduto d'ufficio il Consiglio dei ministri, su proposta del suo Presidente.

Anche per la nomina del Presidente del C.N.E.L., al di fuori dei membri (articolo 3), si prevedeva la istessa procedura, naturalmente senza designazione.

I membri del Consiglio (articolo 4), alla pari del Presidente avrebbero dovuto avere 30 anni compiuti ed il pieno godimento dei diritti civili e politici. Per i membri del Consiglio, si stabiliva la incompatibilità con l'ufficio di deputato o senatore, che però non si estendeva al Presidente.

Veniva dichiarata la gratuità della carica. I membri avrebbero ricevuto un gettone di presenza, a titolo rimborso di spese.

Tutti i membri (articolo 5) — compreso il Presidente — sarebbero durati in carica tre anni.

Per quei membri che avessero cessato dalla funzione *medio tempore*, si prevedeva la nomina del successore per un tempo uguale a quello in cui sarebbe restata in carica la persona sostituita.

In ordine alle funzioni del Consiglio nazionale (articolo 6), si proponeva di dare attuazione alla prima parte dell'articolo 99 della Costituzione, statuendo che esso avrebbe dato parere, nell'ambito delle materie economiche e sociali:

a) sui disegni di legge ad esso sottoposti dalle Camere o dal Governo;

b) sugli schemi di decreti aventi forza di legge ad esso sottoposti dal Governo;

c) su ogni questione per la quale le Camere od il Governo lo avessero interpellato.

Si prevedeva altresì la facoltà, da parte delle Camere, di chiedere il parere sui progetti di iniziativa popolare, sempre in materia economica e sociale.

Il parere avrebbe dovuto essere richiesto dal Governo a cura del Ministro proponente il disegno di legge od il decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il parere sui disegni di legge chiesto dal Governo, si sarebbe dovuto comunicare alle Camere all'atto della presentazione di essi disegni.

In ordine al primo capoverso dell'articolo 99 della Costituzione, si subordinava, con l'articolo 7, la facoltà della iniziativa legislativa alla approvazione dei progetti relativi da parte di almeno tre quinti dei componenti il Consiglio. I progetti sarebbero stati trasmessi dal Presidente del C.N.E.L. ad una delle Camere, dandosene contemporaneamente comunicazione al Governo: si vietava l'esercizio di tale facoltà per le leggi tributarie e di bilancio, nonchè per le leggi aventi il medesimo oggetto di quelle per cui il Governo avesse già chiesto al C.N.E.L. il parere.

Si dettavano poi norme di procedura, che evidentemente interessano assai meno di quelle che erano intese a disciplinare l'attività dello istituendo Consiglio (articoli 3, 5, 8, 10). Ne facciamo qualche cenno assai rapido. Si prevedeva la nomina di due Vice Presidenti: la costituzione di apposite Commissioni per l'esame preliminare delle materie da discutere: i modi ed i tempi per le riunioni ordinarie e straordinarie. Con l'articolo 9 si riconosceva la facoltà di intervento alle discussioni in seno al Consiglio dei Presidenti delle competenti Commissioni legislative del Parlamento, nonchè dei Ministri, Sottosegretari ed Alti Commissari per le materie di competenza delle rispettive Amministrazioni. Tutti con diritto di partecipare alla discussione, ma senza diritto a voto. Le riunioni del Consiglio non sarebbero state pubbliche. Se ne sarebbero pubblicati gli atti in apposito bollettino (articolo 11).

Il Segretario generale sarebbe stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica; ed all'ufficio si sarebbe dovuto comandare personale delle Amministrazioni dello Stato (articolo 12).

Le norme di attuazione della legge si sarebbero dovute pubblicare, nelle forme consuete, entro sei mesi e si sarebbero, con uguale procedura, stabiliti il trattamento giuridico ed economico del Segretario generale e le modalità per l'assegnazione del personale all'ufficio (articolo 14).

Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale sarebbero state a carico di apposita rubrica del Ministero del tesoro e sarebbero state ordinate dal Presidente del Consiglio istesso. Per l'esercizio in corso al momento in cui fu presentato il disegno di legge, si sarebbe provve-

duto con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 358 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (articolo 13).

Si proponeva di sopprimere il Consiglio economico nazionale istituito presso il Comitato interministeriale della ricostruzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1947, *Gazzetta Ufficiale* 3 settembre 1947, n. 201 (articolo 15).

La legge emanata (articolo 16) sarebbe entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il disegno di legge, testé esaminato, era preceduto da una relazione, veramente cospicua nella sua sobrietà e nella compostezza e compiutezza delle argomentazioni prospettate.

Qui ci coglie in acconcio di rilevare come sarebbe stato di grande interesse poter avere sotto mano tutti gli atti parlamentari che si sono venuti accumulando dal lontano 1949 ad oggi intorno a questa proposta di legge. Essi, per ampiezza, per profondità di pensiero e per dottrina, per diligenza di quanti vi hanno collaborato, verrebbero a costituire un poderoso volume che riuscirebbe ad onore del Parlamento Italiano.

Pur in mezzo agli incontestabili, fecondi contrasti tra parti politiche diverse, la volontà di porre in essere una legge buona, efficacemente operante nel mondo della economia e del lavoro, unico mondo, in quanto « i problemi del lavoro sono problemi dell'economia e ogni problema economico è problema del lavoro » (Relazione del senatore Paratore al Senato, I legislatura), emerge chiara e sicura in ogni atteggiamento dei molti che sono intervenuti nelle discussioni o che le discussioni hanno riassunto ed elaborato.

Dobbiamo limitarci a questa sintetica espressione di una ammirata convinzione, formatasi attraverso il minuto esame di quanto si è operato, spiacenti di non poter scendere a particolari; perchè, potrebbe sembrare eccessivo attardarci ulteriormente a lumeggiare le ragioni che sorreggono il disegno di legge in esame, in quanto la necessità che esso esca dallo stato di progetto è vivamente sentita da tutti; e, d'altro canto, esso, attraverso quel lungo appassionato studio, è da ritenere non sia più suscettibile di modificazioni utili, quanto meno, sostanziali; così come ha ritenuto la Commissione Speciale in nome della quale riferisco.

Il disegno di legge De Gasperi fu sottoposto all'esame di una Commissione Speciale, presieduta con la competenza, la diligenza, l'autorevolezza che gli sono proprie, dal senatore Paratore, che ne fu anche il relatore.

Il disegno di legge governativo ne risultò ampiamente modificato, oltre che per l'articolazione (dai 16 articoli del disegno De Gasperi si giunse ai 25 del testo proposto al Senato) anche e principalmente per il

numero dei componenti e per le attribuzioni del Consiglio istituendo. La discussione ne fu ampia e profonda.

Il Senato discusse il testo della Commissione in varie sedute con uguale ampiezza e profondità, giungendo alla approvazione quasi integrale di esso. Introdusse alcune modificazioni di cui, sostanziali;

1) l'aumento dei componenti il Consiglio con la inclusione di due rappresentanti dei professionisti (la Commissione aveva escluso i due rappresentanti dei professionisti e degli artisti di cui al disegno di legge governativo), di un rappresentante dell'I.R.I., di due rappresentanti degli enti pubblici di previdenza; la soppressione di quattro membri che avrebbe dovuto nominare il Consiglio nella sua prima riunione, con il corrispondente aumento da quattro ad otto membri di nomina del Presidente della Repubblica. Il numero complessivo dei membri del Consiglio fu portato, così, da 58 a 64, oltre il Presidente;

2) si sopprime il comma 4° dell'articolo 8, con cui si rendeva obbligatoria, da parte delle Camere e del Governo, la richiesta di parere « sui progetti di legge e di decreto che implicino direttive di politica economica e sociale di carattere generale e permanente e sui relativi regolamenti di esecuzione »;

3) si limitò l'iniziativa legislativa del Consiglio, aggiungendo alle esclusioni già previste le leggi di delegazione legislativa e quelle di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

4) si consentì alle Regioni la facoltà di chiedere pareri al Consiglio e di affidargli la redazione di progetti di regolamenti.

Il disegno di legge, nel testo approvato dal Senato, passò alla Camera dei deputati e la Commissione Speciale, anche qui costituita per l'esame relativo, non vi apportò modificazioni sostanziali. Ci dà atto di ciò, la relazione al disegno di legge, ripresentato al Parlamento (questa volta alla Camera dei deputati, dopo che, per la fine delle I legislatura, il disegno stesso era decaduto) dal Governo Pella, il 4 gennaio 1954.

E' detto, infatti, in tale relazione:

« La Commissione Speciale della Camera dei deputati vi apportò alcune modifiche di carattere non sostanziale. Il disegno di legge si presenta ora nel testo approvato dalla Commissione della Camera dei deputati ».

Pare tuttavia di dover rilevare come una modificazione di carattere sostanziale sia stata, in verità, proposta dalla Commissione speciale della Camera dei deputati della prima legislatura, là dove si era ritenuto di sopprimere il secondo comma dell'articolo 13 (nel nuovo testo divenuto 12): « Le indagini di cui al comma precedente possono essere intraprese

dal Consiglio, di sua iniziativa, quando siano state deliberate a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

La Camera — relatore il Presidente della nuova Commissione speciale onorevole Bucciarelli Ducci — ha approvato il disegno di legge apportandovi ancora delle modificazioni: da rilevare quelle dell'articolo 2, travagliatissimo: dai 64 consiglieri stabiliti dal Senato e riproposti nel disegno di legge Pella, si è saliti a 79 con sensibili aumenti così dei rappresentanti dei lavoratori salariati (da 17 a 25), dei lavoratori in proprio (da 11 a 13) dei datori di lavoro (da 13 a 17), degli esperti (da 19 a 20) con la inclusione di qualche nuova categoria di lavoratori, di datori di lavoro e di esperti.

All'articolo 12, la Camera ha ripristinato, in sostanza, ampliandone inoltre la portata e liberandola da ogni preventiva limitazione, la facoltà del Consiglio di compiere *indagini* — naturalmente, sulle materie di sua competenza — oltre che su richiesta delle Camere e del Governo, di propria iniziativa. Il Senato, infatti, approvando il primo disegno di legge, aveva consentito al Consiglio la iniziativa di indagine purchè fosse intervenuta una deliberazione del Consiglio espressa a maggioranza qualificata: « a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

La Camera dei deputati ha riconosciuto al Consiglio tale facoltà di indagini « di propria iniziativa » senza alcuna precisazione o limitazione e quindi previa deliberazione da adottare nelle forme ordinarie.

LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE SPECIALE DEL SENATO

La Commissione è stata unanime nell'affermare la necessità di accelerare i tempi per giungere finalmente alla approvazione del disegno di legge.

La minoranza ebbe a proporre qualche emendamento, di cui un primo, sostanziale, a giudizio della maggioranza della Commissione, resistito insieme dalla lettera dell'articolo 99 e dalla necessità di non *politicizzare* ulteriormente (se fosse possibile di *spoliticizzarlo* — ci si passino le due parole orribili — occorrerebbe tentarlo) l'organo cui si dà vita, stante il carattere di esso prevalentemente tecnico su cui abbiamo sopra insistito, secondo il convincimento e le direttive della Commissione speciale nella sua maggioranza. Si sarebbero voluti sottrarre alla designazione del potere esecutivo o degli organi da esso dipendenti anche gli esperti, in quanto si pretendeva che le parole dell'articolo 99 primo comma « in misura che tenga conto della loro importanza numerica e

qualitativa » si dovessero intendere come riferite anche agli esperti il che sarebbe stato fatto palese da una virgola apposta nel testo legislativo dopo le parole « categorie produttive ». Senonchè quella virgola (evidentemente lì collocata dal redattore della norma, in dipendenza della piccola pausa che, leggendo, è inevitabile a fare a quel punto) non potrebbe mai valere a concludere come concludeva il proponente dell'emendamento. La competenza di un determinato ramo dello scibile umano, non si conferisce con una elezione sia pure delegata (a tanto concluderebbe la designazione da parte delle categorie interessate e tra loro in conflitto, almeno potenziale): essa è la risultante di varie componenti: la intelligenza, la volontà, lo studio, l'applicazione e, talvolta la scintilla divina del genio; un insieme che sfugge ad ogni catalogazione e ad ogni valutazione politica; che può essere appannaggio di pochi, ed anche di un solo: quanto meno, nella misura che possa riuscire utile e concludente a fini determinati.

Se potrebbe anche sostenersi che nella scelta dei tecnici (*esperti* dice la Costituzione) occorra tener presente la loro qualità, in senso molto improprio, per dire che occorre sceglierli in modo che essi possano portare la voce delle varie discipline presumibilmente influenti allo studio degli atteggiamenti molteplici che può assumere la materia vastissima della economia e del lavoro, non potrebbe mai pensarsi che il costituente possa aver voluto una rappresentanza degli esperti in ragione del loro numero. Il numero non dimostra nulla, in questa materia; sia perchè i cultori di una scienza nuova, che potrebbe anche determinare orientamenti del tutto inconsueti e rivoluzionari nella applicazione e nella utilizzazione del lavoro umano, od anche nelle ricerche, ad esempio di giacimenti sotterranei; o nella concezione di una economia, che tenda a romperla con quella tradizionale e così via, potrebbero essere pochissimi, od anche uno solo, oggi, ma capo potenziale di una schiera, che ne segua, domani, gli insegnamenti, ne sviluppi e ne applichi le intuizioni geniali.

Nè pare debba attribuirsi pregio maggiore alla tesi degli oppositori, che vorrebbero vedere, a forza, gli esperti designati dai Consigli superiori dagli Ordini, dal Capo dello Stato, come alleati *per necesse* dei datori di lavoro e quindi ostili ai prestatori di opera. La scienza, la tecnica, sono al di sopra delle competizioni di classe e di interessi; se mai, non avendo pregiudiziali di nessuna natura, possono nella serena visione che fa di ogni scienziato un apostolo di verità, intervenire, efficacemente, a scrudire i contrasti, ad attenuare e forse a comporre i dissensi, nel superiore interesse del bene comune.

Dal che è evidente la opportunità che la loro designazione resti affidata ai Consigli superiori ed agli altri enti di cui al disegno di legge,

trattandosi di organismi qualificatissimi; nonchè all'Unione accademica nazionale, ancor più qualificata: mentre per gli altri otto, la nomina viene assai opportunamente riservata al Presidente della Repubblica.

La Camera dei deputati all'articolo 2 lettera a) modificava il testo governativo, sopprimendo le parole «*ed aerei*», che nel disegno di legge si leggevano nell'inciso: «tra cui uno in rappresentanza dei lavoratori dei trasporti marittimi *ed aerei*»; mentre alla lettera c) dello stesso articolo — aumentati, da due a tre, i rappresentanti delle imprese di trasporto — sopprimeva le istesse parole «*ed aerei*» contenute nell'analogo inciso: «di cui uno delle imprese trasporti marittimi ed aerei». La Commissione ha approvato un emendamento soppressivo dei due interi incisi ricordati, così lasciando solamente le parole «tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti» e «tre rappresentanti delle imprese di trasporto» rispettivamente alle lettere a) e c) dell'articolo 2.

La Commissione speciale ha approvato e fatto proprio un ordine del giorno in proposito, dei senatori Tartufoli e Schiavi che, con qualche lievissima variante di forma, viene presentato al Senato per chiederne la approvazione: «Il Senato in ordine all'articolo 2 del disegno di legge nel testo della Camera, mentre nulla ha da osservare sulla indicazione delle categorie contenuta nel testo in esame, fa voti che, sia nella designazione dei rappresentanti delle categorie operative, come nella designazione degli esperti si tenga conto della eventuale carenza di rappresentanze per quei settori che, in via potenziale, costituiscono prospettive sicure di progresso, quali ad esempio, le attività aeree e nucleari».

D'altro canto il Presidente della Repubblica sarà il supremo moderatore ed equilibratore delle eventuali sproporzioni, o del prevalere di qualche interesse su quelli concorrenti, addivenendo alla nomina degli otto membri esperti a lui riservati.

Il disegno di legge, approvato dalla Camera, contiene una curiosa anomalia, dovuta evidentemente ad una svista. L'articolo 2 del disegno di legge, alla lettera g) stabilisce che entreranno a far parte dell'istituendo Consiglio, «venti persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali, rispettivamente *designate*... 3) otto dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».

Di tal che, a parte la considerazione che chi *nomina* non *designa*, la procedura che si dovrebbe seguire, stando alla lettera del disegno di legge, sarebbe questa:

Il Presidente del Consiglio dei ministri proporrebbe al Presidente della Repubblica gli otto esperti a questo riservati. Il Presidente della Repubblica *designerebbe* gli stessi otto esperti al Presidente del Consiglio

dei ministri, che ne dovrebbe sottoporre l'approvazione al Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in base a questa approvazione, riproporrebbe gli stessi otto nomi al Presidente della Repubblica, che li nominerebbe, finalmente, con il decreto voluto dall'articolo 3.

Come si vede, un procedimento piuttosto strano che, in verità, rasenterebbe il ridicolo, fino forse a toccarlo.

Ad eliminare questo inconveniente, indubbiamente formale, ma che non sarebbe bello mantenere, in una legge che deve essere, anche nella forma, il meno imperfetta che sia possibile, la Commissione propone il testo seguente per l'articolo 2, lettera g):

20 persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali, di cui 9 designate dai consigli superiori..., ecc.);

3 dall'Unione accademica nazionale;

8 nominate dal Presidente della Repubblica.

Naturalmente applicandosi poi per tutti, l'articolo 3, prima parte.

La Commissione speciale, non volendo nella sua maggioranza introdurre emendamenti sostanziali al testo adottato dalla Camera, desiderosa come si è detto, che cessi la lunghissima mora, senza dare adito ad ulteriori discussioni che, con ogni probabilità, quella mora condurrebbero a prolungare, pur avendo rilevato la poca opportunità di lasciare la scelta degli ordini nazionali, cui rivolgere la richiesta di designazione dei due rappresentanti dei professionisti, al Ministero della giustizia, a suo arbitrio non sindacabile, si è limitata alla approvazione di un ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea, proposto dal Commissario, senatore Bussi, per cui il Senato « riferendosi al modo di designazione dei due rappresentanti dei professionisti, come previsto al terzo comma dello articolo 3, esprime il voto che il Ministro di grazia e giustizia, nelle richieste di designazione da rivolgere agli ordini professionali da lui scelti, avvicendi le richieste stesse, in modo che tutti gli ordini nazionali regolarmente costituiti, vengano successivamente interpellati ».

All'articolo 5, prima parte, la Commissione propone un altro emendamento, puramente formale. Il disegno di legge recita: « Per la nomina a Presidente e a membro del Consiglio, è necessario avere la capacità dei diritti civili e politici ». La Commissione ha ritenuto che alla parola *capacità* si dovesse sostituire la parola *godimento*.

All'ultimo comma dello stesso articolo venne proposto un emendamento di carattere sostanziale, in quanto si sarebbe voluta introdurre una deroga, per 6 membri del Consiglio (tre appartenenti alle categorie di cui alla lettera c) del medesimo articolo), dalla incompatibilità stabilita

per tutti con la qualità di parlamentari. La Commissione lo respinse, anche per ragioni di coerenza logica, non sembrando ammissibile che un organo ausiliare del Parlamento possa essere composto, sia pure in parte, da membri di questo.

La eccezione che si fa per il Presidente del Consiglio, legittimata da ragioni di opportunità pratica, oltre che da ragioni di prestigio, per l'Ente istituendo, non è sembrato opportuno estendere, per non aumentare il rischio di convertire in politico, un Ente che deve restare prevalentemente tecnico, tanto più che i sei parlamentari a gruppi contrapposti di tre e tre, forse non avrebbero resistito, come rappresentanti politici di determinate categorie, spesso in conflitto, alla tentazione di adoperarsi per trascinare il Consesso alla tesi politica meglio adatta agli interessi delle une, contro le altre.

Sull'articolo 8, alcuni Commissari hanno riproposto una questione che nelle varie tappe attraversate dal disegno di legge, ebbe alterna fortuna, ma che prospettata in senso positivo dalla Commissione speciale del Senato, I legislatura, venne risolta negativamente dalla Assemblea; fu omessa nel disegno di legge Pella e non attesa dalla Camera dei deputati.

Trattasi della obbligatorietà della richiesta del parere del Consiglio nazionale, per le Camere e per il Governo, allorquando si tratti di « progetti di legge e di decreto che implicano direttive di politica economica e sociale di carattere generale e permanente e sui relativi regolamenti di esecuzione ».

La Commissione ha disatteso la richiesta di emendamento; essendo orientata, oltre e prima che alla approvazione sostanziale del testo approvato dalla Camera dei deputati, a considerare il costituendo Consiglio, organo ausiliario, non necessario, come più sopra si è ampiamente detto, esaminando la portata e gli scopi dell'articolo 99 della Costituzione.

Si fece osservare, relativamente all'articolo 11, che la frase « nei giorni successivi alla ricezione » non ha senso compiuto, e forse nessun senso; ove non la si completi. E' stata proposta l'aggiunta di un numero, ad esempio, tre, per dare alla frase la portata concreta di un termine.

La Commissione propone al Senato la necessaria aggiunta.

Sulla opportunità o meno di mantenere la facoltà al C.N.E.L. di compiere *indagini*, ad esso consentita con l'articolo 12, la Commissione ha finito per non modificare il testo approvato dalla Camera, ritornando al disegno di legge del Governo, sempre per il desiderio di non ritardare la definitiva approvazione della legge, nella certezza, altresì, che quelle indagini non tenderanno mai a dilatarsi, fino ad assumere l'ampiezza e la portata di una inchiesta, che, per essere atto squisitamente politico, non compete e non può competere ad altri che alle Camere.

All'articolo 15, sembra opportuna un'altra variazione di pura forma «... hanno facoltà di intervenire senza diritto a voto i Presidenti delle Commissioni parlamentari, o, in caso di impedimento un Vice Presidente della rispettiva Commissione da essi delegato e i membri del Governo». Così il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si propone di sostituire a tale dizione, la seguente: «... hanno facoltà di intervenire senza diritto a voto, i Presidenti delle Commissioni parlamentari e i membri del Governo. I Presidenti di Commissione possono delegare un loro Vice Presidente».

All'articolo 18 si propose da alcuni Commissari questo emendamento: Sostituire il secondo comma con il seguente:

«Il Segretariato generale del Consiglio sarà composto di funzionari scelti dal Consiglio stesso anche fra il personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato e previo accordo con le medesime».

La Commissione lo ha respinto, confermando il testo adottato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 21 deve, in ogni caso, essere aggiornato perchè *medio tempore* superato. Non occorre, tuttavia, altra modificazione, se non lo spostamento dal bilancio dell'esercizio 1954-55 a quello del 1955-56.

Abbiamo detto, *in ogni caso*. Se a questo emendamento non si fosse stati costretti di addivenire, la Commissione speciale avrebbe fors'anche potuto non proporre gli emendamenti formali di cui sopra si è parlato.

Lo ha fatto, pensando che anche il semplice perfezionamento della dizione in una legge, obbedisce ad una esigenza di limpidezza, di precisione, di estetica; mentre ciò non avrebbe menomamente vulnerato nella specie la necessità di concludere rapidamente.

Con gli intendimenti sopra esposti, nella certezza di contribuire alla compiuta ed organica costruzione del sistema giuridico voluto dalla Costituzione; convinta che il disegno di legge valga ad attuare in ogni sua parte e nell'insieme, l'articolo 99 della Carta fondamentale, nel modo migliore possibile; convinta altresì che i gravi, complessi, inscindibili problemi dell'economia e del lavoro possano più agevolmente essere risolti, mercè la collaborazione sapiente, oggettiva, costruttiva del Consiglio nazionale che si va a creare, entro i limiti determinati dalla legge, la Commissione speciale del Senato vi propone, onorevoli colleghi, la approvazione integrale del disegno di legge, così come la Camera dei deputati ce lo ha trasmesso, con le modificazioni lievi e solo di forma di cui più sopra abbiamo detto le ragioni.

DE LUCA CARLO, *relatore*

Si riportano solo gli articoli modificati rispetto al testo approvato dalla Camera dei Deputati (vedi precedente atto del Senato, n. 922).

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di:

a) sette rappresentanti dei lavoratori dell'industria; cinque rappresentanti dei lavoratori del commercio, di cui uno del turismo; tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori dei trasporti marittimi; due rappresentanti dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione; un rappresentante dei lavoratori delle aziende municipalizzate; due rappresentanti dei dirigenti di azienda;

b) due rappresentanti dei professionisti; cinque rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari); tre rappresentanti delle attività artigiane; tre rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo;

c) quattro rappresentanti delle imprese industriali, scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria; tre rappresentanti delle imprese agricole; due rappresentanti delle imprese commerciali; tre rappresentanti delle imprese di trasporto, di cui uno delle imprese di trasporti marittimi; un rappresentante degli istituti di credito ordinario; un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno; un rappresentante

DISEGNO DI LEGGE
TESTO APPROVATO

Art. 2.

Identico.

a) sette rappresentanti dei lavoratori dell'industria; cinque rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, compresi i mezzadri; tre rappresentanti dei lavoratori del commercio, di cui uno del turismo; tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti; due rappresentanti dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione; un rappresentante dei lavoratori della pesca; un rappresentante dei lavoratori delle aziende municipalizzate; due rappresentanti dei dirigenti di azienda;

b) *identico.*

c) quattro rappresentanti delle imprese industriali, scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria; tre rappresentanti delle imprese agricole; due rappresentanti delle imprese commerciali; tre rappresentanti delle imprese di trasporto; un rappresentante degli istituti di credito ordinario; un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno; un rappresentante delle imprese di assicurazione; un rappresen-

delle imprese di assicurazione; un rappresentante degli imprenditori della pesca; un rappresentante delle imprese turistiche;

d) un rappresentante delle imprese municipalizzate;

e) un rappresentante dell'I.R.I. ;

f) due rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza;

g) venti persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali rispettivamente designate:

1) nove dai Consigli superiori della pubblica istruzione, di statistica, della marina mercantile, dell'agricoltura e dei lavori pubblici nonché dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, dalla Unione delle camere di commercio, industria e agricoltura, anche al di fuori dei propri componenti;

2) tre dall'Unione accademica nazionale;

3) otto dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

Per la nomina a Presidente e a membro del Consiglio è necessario avere la capacità dei diritti civili e politici.

La perdita del godimento dei diritti civili o politici comporta di diritto la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.

La qualità di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è incompatibile con quella di membro del Parlamento.

tante degli imprenditori della pesca; un rappresentante delle imprese turistiche;

d) *identico.*

e) *identico.*

f) *identico.*

g) venti persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali, di cui:

1) nove designate dai Consigli superiori della pubblica istruzione, di statistica, della marina mercantile, dell'agricoltura e dei lavori pubblici nonché dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, dall'Unione delle camere di commercio, industria e agricoltura, anche al di fuori dei propri componenti;

2) tre designate dall'Unione accademica nazionale;

3) otto nominate dal Presidente della Repubblica.

Art. 5.

Per la nomina a Presidente e a membro del Consiglio è necessario avere il godimento dei diritti civili e politici.

Identico.

Identico.

Ai membri del Consiglio spetterà una diaria di presenza, oltre il rimborso delle spese.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha facoltà di proporre al Parlamento disegni di legge, redatti in articoli, in materia di economia e di lavoro, purchè ne sia stata prima formalmente decisa la presa in considerazione dal Consiglio medesimo a maggioranza assoluta e successivamente siano stati deliberati a maggioranza e con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

L'iniziativa legislativa del Consiglio non può essere esercitata per le leggi costituzionali nè per le leggi tributarie, di bilancio, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

I disegni di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale nei giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

Art. 15.

Alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni che esso riterrà di costituire, hanno facoltà di intervenire, senza diritto a voto, i Presidenti delle Commissioni parlamentari o, in caso di impedimento, un Vicepresidente della rispettiva Commissione, da essi delegato, e i membri del Governo.

Il Consiglio può chiedere che siano sentiti rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Consiglio per il tramite dei Ministeri competenti.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Identico.

I disegni di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, nei tre giorni successivi alla ricezione li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

Art. 15.

Alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni che esso riterrà di costituire, hanno facoltà di intervenire, senza diritto a voto, i Presidenti delle Commissioni parlamentari e i membri del Governo. I Presidenti di Commissione possono delegare un loro Vice Presidente.

Identico.

Identico.

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 50 milioni, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 50 milioni, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1955-56, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Identico.

ORDINI DEL GIORNO

CHE LA COMMISSIONE PROPONE AL SENATO

« Il Senato, in ordine all'articolo 2 del disegno di legge nel testo della Camera, mentre nulla ha da osservare sulla indicazione delle categorie contenuta nel testo in esame, fa voti, che sia nella designazione dei rappresentanti delle categorie operative, come nella designazione degli esperti, si tenga conto della eventuale carenza di rappresentanze per quei settori che, in via potenziale, costituiscono prospettive sicure di progresso, quali ad esempio le attività aree e nucleari ».

« Il Senato riferendosi al modo di designazione dei due rappresentanti dei professionisti, come previsto al terzo comma dell'articolo 3, esprime il voto che il Ministro di grazia e giustizia, nelle richieste di designazione da rivolgere agli ordini professionali da lui scelti, avvicendi le richieste stesse, in modo che tutti gli ordini nazionali regolarmente costituiti, vengano successivamente interpellati ».

ATTO N. 568-C

CAMERA DEI DEPUTATI

Relazione della Commissione Speciale composta dei Deputati:

BUCCIARELLI DUCCI, presidente; SIMONINI e DI VITTORIO, vicepresidenti; DE' COCCI e MAGLIETTA, segretari; BOIDI, BOZZI, CAPPUGI, DEL FANTE, FERRERI, GATTO, GERMANI, LIZZADRI, LOMBARDI, RICCARDI, MONTAGNANA, MUSCARIELLO, NOCE TERESA, NOVELLA, PACATI, PASTORE, ROBERTI, SANTI, VALSECCHI, VENEGONI, ZERBI; relatore BUCCIARELLI DUCCI;

sul disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 26 gennaio 1955 e modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 5 ottobre 1956.

ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Relazione presentata alla Presidenza della Camera dei Deputati il 30 novembre 1956, con la quale si approva il testo già approvato dal Senato della Repubblica, chiudendosi così il Corso legislativo del provvedimento che diventa Legge dello Stato.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 26 gennaio 1955 la Camera approvava, alla quasi unanimità, il disegno di legge relativo all'« Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » nel testo predisposto dalla Commissione speciale e che portava alcune e non sostanziali modifiche al testo del disegno di legge governativo.

Dopo l'approvazione effettuata dalla Camera il provvedimento veniva trasmesso al Senato per l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Tale esame il Senato effettuava, prima in sede di Commissione speciale e successivamente in Assemblea apportandovi alcune modifiche che attengono prevalentemente alla forma, senza modificarne la sostanza.

Le modifiche sono le seguenti:

All'articolo 2, lettera a), là dove si parla della composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e più precisamente quando si stabilisce la rappresentanza, in seno al nuovo organo, dei lavoratori dei trasporti, il Senato ha ritenuto che non era necessario affermare in modo specifico la rappresentanza dei lavoratori dei trasporti marittimi, così come invece prevedeva il testo della Camera. Infatti è stata ravvisata sufficiente, senza bisogno di scendere a particolari specificazioni, la formula che stabilisce « tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti ».

Poichè tale nuova formulazione non esclude che fra i tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti possa esserci anche la rappresentanza dei lavoratori dei trasporti marittimi, la nostra Commissione ha approvato il testo del Senato.

Analoghe osservazioni vanno fatte per quanto riguarda la modifica apportata dal Senato all'articolo 2, lettera c), là dove si parla della rappresentanza delle imprese di trasporto: anche in questo caso il Senato ha modificato il testo della Camera adottando la formula generica « tre rappresentanti delle imprese di trasporto » senza la specificazione « di cui uno delle imprese dei trasporti marittimi » che invece figurava nel testo già approvato dalla Camera.

Per le modifiche relative all'articolo 2 lettera g), numeri 1° e 2°) è da osservarsi che trattasi non di innovazione ma di modifiche puramente formali così chè la vostra Commissione ha ravvisato di doverle approvare. Analogamente la Commissione ha approvato la modifica apportata dal Senato al n. 3°), lettera g) dell'articolo 2.

Anche per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 15 la Commissione ha approvato il testo del Senato perchè la formulazione è apparsa, da un punto di vista tecnico, più esatta e altrettanto deve osservarsi per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 5.

E' da osservarsi infine che il Senato all'articolo 10, ultimo comma, ha ravvisato opportuno precisare che i disegni di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e lavoro debbono essere trasmessi dal suo presidente al Presidente del Consiglio dei ministri il quale « nei tre giorni successivi alla ricezione » deve inviarli ad uno dei due rami del Parlamento. Nel testo approvato dalla Camera mancava invece l'indicazione del termine di tre giorni.

Anche per quanto si riferisce a questa modifica la Commissione ha ravvisato opportuno approvare la nuova formula, la quale consentirà che i disegni di legge di iniziativa del Consiglio vengano trasmessi con la massima sollecitudine ad uno dei due rami del Parlamento.

La Commissione ha approvato anche la modifica introdotta dal Senato all'articolo 21 e che si riferisce alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge.

Onorevoli colleghi. La vostra Commissione dopo avere attentamente esaminato il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato ha manifestato all'unanimità la propria approvazione e tale approvazione ora propone alla Camera.

Se la Camera vorrà con il suo voto manifestare il proprio consenso all'operato della Commissione il Parlamento avrà soddisfatto il precetto costituzionale creando il nuovo organo — il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro — il quale dovrà avere il compito di aiutare validamente Parlamento e Governo a trovare adeguate soluzioni ai più ardui problemi sociali e economici, nel quadro di un ristabilito equilibrio della economia generale.

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore*

INDICI

INDICE DEI NOMI

A

ABBIATE : 64, 196.
AIMERITO : 20.
ALJOTTA : 21.
ALMIRANTE : 299.
ALTARELLI : 22.
AMBROSINI : 38, 47.
ANCHISI : 20.
ANDREOTTI : 17.
ANGELINI : 17.
ANTONIZZI : 19.
ARENA : 22.
ARTOM : 22.

B

BADOGGIO : 65.
BARBARESCHI : 83, 123, 174, 189, 209, 213,
219, 228, 243, 272.
BARDELLINI : 359.
BASILE : 299.
BASTIA : 20.
BATTISTELLA : 20.
BENEDEUCE : 64, 84, 196.
BERTONE : 51, 128, 359.
BIANCHI : 20.
BIBOLOTTI : 50, 52, 53, 128.
BITOSI : 50, 52, 53, 83, 123, 128, 132, 133,
134, 135, 136, 143, 149, 154, 155, 162, 163,
164, 166, 169, 171, 172, 173, 189, 193, 194,
195, 198, 200, 209, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 235,
241, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,
253, 255, 256, 257, 260, 263, 264, 265, 266,
267, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 278,
281, 283, 292, 359.

BOCCASSI : 83, 123, 155, 174, 188, 219, 272,
278.
BOCCONI : 38, 47.
BOIDI : 335, 379.
BONATO : 20.
BONI : 19.
BONTADINI : 20.
BORASIO : 23.
BORDON : 38, 47.
BOSI : 359.
BOSSI : 23, 371.
BOZZI : 27, 32, 38, 39, 47, 49, 335, 379.
BRASCHI : 17.
BRUN : 6, 23.
BUCCIARELLI DUCCI : 299, 335, 348, 368, 379,
381.
BULLONI : 27, 29, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 45, 47, 124.

C

CABRINI : 64.
CALAMANDREI : 38, 47.
CAMPILLI : 17.
CANALETTI GAUDENTI : 83, 123, 174, 183, 189,
197, 198.
CANEVARI : 126, 127.
CANINI : 19.
CANNIZZO : 38, 47.
CAPODAGLIO : 19.
CAPRI : 38, 47.
CAPPUGI : 335, 379.
CARRARA : 83, 123, 146, 155, 169, 174, 179,
183, 187, 219, 227, 229, 237, 239, 243, 256,
257, 264, 265, 267, 272.

CASALTOLI : 21.
CASATI : 83, 123, 147, 155, 173, 174, 181,
182, 183, 184, 189, 195, 200, 216, 217, 218,
219, 229, 243, 258, 272.
CASSIANI : 17.
CASTIGLIA : 38, 47.
CAVALLARI : 299.
CAVEZZALI : 20.
CHIEFFI : 23.
CHURCHILL : 39.
CICOGNA : 21.
CHIOZZA : 258.
CLERICI : 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 128.
COCCO-ORTU : 299.
CODACCI PISANELLI : 38, 47.
COLLEONI : 299.
COLOMBO : 17.
CONDORBELLI : 49, 51, 52, 59, 128.
CONTI : 38, 47.
COPPO : 19.
CORBINO : 49, 50, 52, 128.
CORSI : 22.
CORTESE : 17.
COSTA : 21.

D

D'ADDARIO : 22.
DALLA CASAPICCOLA : 21.
D'ARAGONA : 83, 123, 130, 132, 133, 134, 137,
139, 155, 163, 164, 172, 173, 174, 177, 181,
182, 183, 186, 189, 195, 196, 210, 211, 212,
214, 218, 219, 227, 228, 243, 248.
DE CARO : 17.
DE' COCCI : 335, 379.
DE DOMINICIS : 21.
DE GASPERI : 61, 62, 170, 244, 360, 363, 366.
DE GIOVINE : 359.
DEL FANTE : 335, 379.
DELLA CASA : 21.
DELL'AMORE : 22.
DEL VECCHIO : 23.
DE LUCA : 5, 359, 373.
DE LUZENBERGER : 83, 123, 174, 185, 272, 278.
DE MICHELE : 38, 47.
DE NICOLA : 222.
DE VITA : 299.
DI GIOVANNI : 38, 47.
DI VITTORIO : 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 125, 126, 127, 128, 129, 299, 235,
379.
D'ONOFRIO : 23.

E

EINAUDI : 27, 28, 30, 32, 36, 38, 39, 47, 124.

F

FABBRI : 27, 29, 34, 38, 39, 43, 46, 47, 51, 128.
FALCK : 83, 123, 174, 189, 200, 202, 219, 272.
FANFANI : 125, 126, 127, 143, 144, 173, 275.
FARINI : 38, 47.
FASCETTI : 22, 299, 317.
FERRARI : 359.
FERRERI : 335, 379.
FINOCCHIARO APRILE : 38, 47.
FRANZO : 299.
FROGGIO : 38, 47.
FRUSCHINI : 38, 47.

G

GAETANI : 21.
GATTO : 335, 379.
GENNAI TONIETTI : 299.
GERMANI : 299, 335.
GERMOZZI : 20, 379.
GHIDINI : 127.
GIACCHI : 22.
GIANNITELLI : 23.
GIARDINA : 83, 123, 153, 155, 168, 172, 174,
183, 189, 203, 210, 216, 219, 229, 241, 242,
243, 249, 255, 259, 262, 272, 281, 285, 286.
GIUA : 83, 123, 143, 150, 155, 167, 189, 204,
207, 211, 217, 219, 243, 245, 251, 254, 255,
258, 259, 269, 272, 278, 279, 280, 281.
GIORDANI : 23.
GONELLA : 17.
GONZALES : 83, 123, 243, 250, 266.
GRAVA : 83, 123, 150, 155, 174, 178, 184, 185,
189, 209, 217, 218, 219, 227, 229, 243, 262,
263, 272, 279.
GRIECO : 38, 39, 40, 41, 47, 124, 125.
GRONCHI : 17, 358.

J

JANNACCONE : 359.
JANNUZZI : 359.

L

LABRIOLA : 64, 84, 197.
 LACONI : 27, 30, 38, 39, 46, 47, 49.
 LAMI STARUNUTI : 38, 47.
 LANDI : 19.
 LA ROCCA : 27, 33, 38, 47.
 LEONE : 38, 47.
 LIVI : 23.
 LIZZADRI : 335, 379.
 LOMBARDI : 299, 335, 379.
 LONGONI : 359.
 LUCIFERO : 51, 128.
 LUSSU : 38, 39, 43, 47, 83, 123, 147, 148, 150,
 151, 155, 160, 165, 166, 167, 173, 174, 178,
 180, 181, 189, 195, 205, 208, 212, 213, 219,
 223, 228, 229, 231, 239, 241, 242, 243, 244,
 251, 253, 259, 268, 269, 271, 272, 275, 276,
 277, 278, 279, 286, 292.

M

MACARIO : 20.
 MAGLIETTA : 299, 335, 379.
 MALCANGI : 20.
 MALFETTANI : 21.
 MANNIRONI : 27, 34, 38, 47.
 MARCONCINI : 83, 123, 155, 174, 189, 219.
 MARINA : 359.
 MARIOTTI : 359.
 MARTINO : 17.
 MATTARELLA : 17.
 MATTEI : 21.
 MEDI : 22.
 MEDICI : 17.
 MENOTTI : 83, 123, 155, 174, 178, 183, 188,
 189, 197, 198, 201, 205, 219, 243, 272, 281.
 MICHETTI : 20.
 MONTAGNANA : 335, 379.
 MONTAGNANI : 19, 359.
 MONTANARI : 22.
 MONTEMARTINI : 205.
 MORANDI : 83, 123, 132, 151, 155, 174, 180,
 181, 185, 186, 189, 198, 199, 201, 202, 206,
 205, 209, 210, 219, 223, 224, 226, 228, 229,
 233, 234, 235, 236, 237, 241, 243, 270, 272.
 MORELLI : 243, 244, 245, 299.
 MORO : 17, 49, 58, 59, 60.
 MORTATI : 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
 39, 43, 45, 46, 47, 124, 125.

MOSTI : 22.

MUSCARIELLO : 335, 379.

R

NITTI : 49, 128.
 NOBILE : 27, 28, 33, 34, 38, 39, 40, 44, 45,
 47, 49, 59, 124.

N

NOCE : 335, 379.
 NOVELLA : 299, 335, 379.

O

OLIVETTI : 20.

P

PACATI : 335, 379.
 PAGANI : 21.
 PAPI : 23.
 PARATORE : 81, 83, 88, 101, 123, 132, 133, 138,
 139, 146, 148, 149, 155, 159, 160, 163, 165,
 166, 168, 171, 174, 180, 181, 182, 183, 184,
 185, 186, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 198,
 199, 202, 206, 211, 212, 214, 215, 216, 217,
 218, 219, 223, 224, 225, 227, 229, 231, 232,
 233, 234, 235, 242, 243, 244, 245, 247, 249,
 250, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260,
 262, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283,
 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292.
 PARRI E. ; 19,
 PARRI F. : 83, 123, 134, 138, 141, 142, 144,
 146, 149, 150, 153, 155, 159, 160, 161, 162,
 164, 167, 171, 172, 173, 189, 191, 192, 193,
 195, 196, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209,
 212, 219, 223, 224, 226, 229, 235, 238, 243,
 249, 251, 252, 253, 254, 255, 259, 260, 265,
 266, 267, 272, 280, 281, 283, 284, 286, 291.
 PASTORE : 299, 335, 379.
 PELLA : 323, 325, 353, 367.
 PERASSI : 27, 35, 38, 39, 44, 47, 124.
 PERSICO : 51, 128.
 PESENTI : 127, 359.
 PETRILLI : 22, 299.

PICCIONI : 38, 47.
PORZIO : 38, 47.
PROLI : 83, 155, 174, 219, 229, 243, 272.
PRUDENZA : 21.

Q

QUINTIERI : 51, 128.

R

RAPELLI : 125, 126.
RAVAGNAN : 27, 34, 38, 47.
RAVAIOLI : 23.
REALE : 83, 123, 145, 146, 155, 174, 178, 187,
189, 219, 229, 235, 243, 272, 280.
RENDA : 19.
RIZZO : 21.
ROBERTI : 335, 379.
ROMAGNOLI : 19.
ROMANI : 20, 49.
ROMITA : 17.
ROSELLI : 299.
ROSSETTI : 20.
ROSSI : 17, 38, 47.
RUBINACCI : 83, 123, 141, 147, 155, 159, 160,
161, 166, 168, 169, 172, 174, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 186, 188, 219, 229, 230, 231,
232, 233, 236, 241, 242, 243, 244, 245, 247,
249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 259,
260, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270,
271, 272, 273, 274, 276, 277, 279, 280, 281,
283, 286, 287, 289, 290, 292.
RUINI : 7, 19, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 54, 56
57, 58, 59, 64, 124, 129, 150, 223, 225, 226.

S

SAGGIN : 20.
SAGGIO : 359.
SANTI : 299, 335, 379.
SANTORO PASSARELLI : 23.
SARAGAT : 17.
SCHIAVI : 359.
SCHIRATTI : 49.
SCOCIMARRO : 171.
SEGNI : 17, 170.
SELVAGGI : 359.
SIGLIENTI : 21.
SIMONINI : 335, 379.

SIMONTE : 19.
SOLUTTO : 19.
SOMMOVIGO : 19.
SPASARI : 359.
STORCHI : 299.
STORTI : 19.

T

TAMBRONI : 17.
TARGETTI : 38, 47.
TAVIANI : 17.
TERRACINI : 27, 28, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 45,
46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60,
124, 125.
TOSATO : 27, 30, 38, 39, 42, 47, 49, 125.
TOSATTI : 123, 138, 139, 147, 155, 161, 162,
229, 238, 243, 272, 279, 281, 288.
TOSATTO : 124.
TOSCANI : 21.
TRENTIN : 19.
TRIDENTE : 23.

U

UBERTI : 38, 47.

V

VALSECCHI : 335, 379.
VANNI : 19.
VENEGONI : 299, 335, 379.
VERENIN : 21.
VERONESI : 299.
VIGLIANESI : 19.
VIGORELLI : 17.
VISOCCHI : 20.
VITO : 23.
VOLONTÉ : 19.

Z

ZAGAMI : 359.
ZAGARI : 299.
ZANE : 359.
ZAPPI-RECORDATI : 21.
ZERBI : 335, 379.
ZITO : 20.
ZOLI : 17.
ZUCCARINI : 38, 47.

INDICE GENERALE

Presentazione	Pag.	5
Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 99	»	7
Legge istitutiva del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	»	11
Composizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	»	19
ATTI DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE	»	25
Resoconto sommario delle sedute della II Sottocommissione :		
Seduta del 28 gennaio 1947	»	27
Seduta del 30 gennaio 1947	»	39
Resoconto della seduta dell'Assemblea Costituente che approvò l'istituzione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	»	49
LEGISLATURA 1948 - 1953	»	61
Atto n. 318 - Senato della Repubblica 15 marzo 1949 - primo disegno di legge presentato dall'On. De Gasperi	»	63
Atto n. 318 A - Senato della Repubblica	»	83
Relazione della Commissione speciale presieduta dal Sen. Paratore :		
Cenni sulle attribuzioni dei Consigli Nazionali dell'Economia e del Lavoro sugli Stati esteri	»	83
Verbali delle riunioni della Commissione :		
8 giugno 1949 (Introduzione alla discussione con un riassunto dei lavori della Costituente per la formulazione dell'art. 99 della Costituzione)	»	123

1 luglio 1949	Pag. 155
6 luglio 1949	» 174
13 luglio 1949	» 189
29 luglio 1949	» 219
29 novembre 1949.	» 229
20 gennaio 1950	» 243
25 gennaio 1950	» 272
Atto n. 2442 - Camera dei Deputati - 21 dicembre 1951 :	
Disegno di legge approvato dal Senato	» 293
Atto n. 2442 A - Camera dei Deputati - 18 febbraio 1953 :	
Relazione della Commissione speciale sul disegno di legge approvato dal Senato	» 299
LEGISLATURA 1954 - 1958	» 323
Atto n. 568 - Camera dei Deputati - 4 gennaio 1954 :	
Disegno di legge presentato dall'On. Pella e relazione	» 325
Atto n. 568 A - Camera dei Deputati - 14 dicembre 1954 :	
Relazione della Commissione speciale sul disegno di legge approvato dal Senato	» 335
Atto n. 922 - Senato della Repubblica - 31 gennaio 1955 :	
Disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati il 26 gennaio 1955	» 353
Atto n. 922 A - Senato della Repubblica - 4 maggio 1956 :	
Relazione De Luca Carlo	» 359
Atto n. 568 C - Camera dei Deputati - 30 novembre 1956 :	
Relazione Bucciarelli-Ducci	» 379
Indice dei nomi	» 385

Il Cnel ringrazia l'Unioncamere per la cortesia alla riedizione del volume.